



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI



Consiglio Regionale
della Calabria



Comitato Regionale
per le Comunicazioni

RELAZIONE SUI FENOMENI DI FAKE NEWS, HATE SPEECH E CYBERBULLISMO



Sommario

<i>Introduzione.....</i>	3
Il web in generale e ai tempi del Coronavirus	3
Libertà d’espressione e di informazione: quali limiti?	6
Interventi su fake news e hate speech tra pubblico e privato. L’accelerazione da Pandemia	8
Il “Consiglio di supervisione” (Oversight Board) creato su iniziativa di Facebook	10
<i>Le Fake news: diritto di espressione e di informazione.....</i>	14
L’evoluzione del fenomeno	14
Primi tentativi di regolamentazione normativa e giurisprudenziale.....	15
I provvedimenti presi dal legislatore italiano	17
<i>Hate Speech – L’odio online.....</i>	22
Il contesto in cui nasce l’intervento normativo	22
I passi avanti in campo europeo	22
Le norme italiane di contrasto al fenomeno	24
<i>Il cyberbullismo - Violenza virtuale, dolore reale.....</i>	28
Agli albori del fenomeno: il caso Carolina Picchio	28
I primi interventi internazionali.....	28
Le norme e il panorama legislativo attuali	32
<i>La legge 71/2017.....</i>	<i>32</i>
<i>L’azione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni</i>	<i>32</i>
<i>L’attività regionale.....</i>	<i>34</i>

Il web in generale e ai tempi del Coronavirus

Come possono essere inquadrati il ruolo, il significato, l'impatto dell'avvento del web, di internet, del digitale, sulla nostra vita di tutti i giorni? Sulla democrazia e sulla partecipazione consapevole delle persone alle decisioni economiche e politiche che le riguardano? Sulle scelte individuali e di gruppo concernenti i prodotti e i servizi da acquistare? Sul modello di produzione di beni e servizi misurato anche in termini di risorsa lavoro da impiegare? Ciò non solo per i colletti blu (pensiamo che in Cina esiste già da anni uno stabilimento industriale interamente liberato dall'uomo), ma anche per i colletti bianchi, per i lavori che si ritenevano, fino a poco tempo addietro, immuni rispetto a tali fenomeni.

Oramai molti comprano il biglietto del treno o dell'aereo, fanno le operazioni bancarie di routine, acquistano musica e libri, e tanto altro ancora, tutto in rete. Il vantaggio individuale e immediato è senz'altro enorme, ma per la collettività e nel lungo periodo, non c'è il rischio o la quasi certezza di veder scomparire dei mestieri e delle professioni, senza un adeguato rimpiazzo? Una ricerca del MIT permette di apprendere che, a causa delle robuste iniezioni di tecnologia, dal 2000 produttività e occupazione mostrano un andamento molto diverso: cresce la produttività, ma cala l'occupazione, mentre fino ad allora le due variabili seguivano sostanzialmente rette parallele. Un esempio: mentre la Kodak dava lavoro a 140.000 persone, Instagram, pur svolgendo fondamentalmente la medesima funzione (la condivisione di foto), occupa circa 700 lavoratori!

Il saggista tedesco Enzesberger ci ricorda che “il progresso non è gratuito; per bere il caffè nel Nord abbiamo dovuto sfruttare gli uomini schiavizzandoli, ad esempio nelle Antille. Questo si è fatto in nome del progresso. Deportazioni, capitalismo, Imperi. Tutto questo si paga.”

Tutto ciò che concerne la rete e il web costituisce indubbiamente un tassello importante nel quadro della corsa verso un futuro migliore.

Byung-Chul Han, filosofo tedesco di origine sud coreana, viene da alcuni visto come un catastrofico luddista (i luddisti presero il nome dal loro ispiratore John Ludd: ai tempi della prima rivoluzione industriale inglese si opponevano all'utilizzo delle macchine nella produzione, paventando un'espulsione dei lavoratori dal processo produttivo), da altri come un lucido visionario del mondo nuovo: “Quale democrazia è possibile rispetto a una sfera pubblica che scompare di fronte ad una crescente trasformazione egoistica e narcisistica? Forse una

democrazia con il tasto “mi piace”? Abbiamo a che fare con uno sciame digitale, un insieme di individui integrati nella rete ma allo stesso tempo isolati.”

Alla folla di Gustave Le Bon “si è sostituito lo sciame; ma la folla marciava in un’unica direzione, formando massa e quindi potere, mentre lo sciame digitale non si raduna fisicamente e non sviluppa un’unica voce, un Noi. Non si crea un pubblico che produce dialogo e discorso, sale della democrazia. Il mezzo digitale distrugge le basi della comunità e della cittadinanza”.

Continua Byung-Chul Han, focalizzando il discorso su una delle capacità assolutamente negative della rete, cioè di sollevare quelle che lui chiama, con un’espressione forte ma calzante, “shitstorm” (tempeste di sterco): “il mezzo digitale è strettamente legato ad uno stato di eccitazione. In passato, se si voleva contestare qualcuno, bisognava procurarsi carta e francobollo, scrivere una lettera, imbustarla, ecc. un lungo processo che scaricava l’eccitazione. Oggi, invece, basta un clic per indignarsi e scatenare on line shitstorm diffamatorie...il web, mescolando pubblico e privato, abbatte ogni distanza e, conseguentemente, il rispetto, che sussiste solo quando un soggetto è legato a un nome, a un’identità.”

Queste e altre opinioni che condannano il web senza appello rappresentano soltanto una parte di verità, altrimenti nessuno si sognerebbe di affermare che nella rete e nel suo utilizzo ci sono possibilità e opportunità senza fine per il progresso dell’Uomo. Anzi: che l’accesso a internet è non importante ma fondamentale per la il benessere economico e la crescita sociale e civile delle persone.

Ciò al punto da prefigurare l’inserimento negli ordinamenti giuridici di diversi Paesi di un vero e proprio “diritto a internet”. Barak Obama, partendo dal presupposto che oggi se non hai accesso a internet ti è più difficile trovare lavoro, istruirti, ottenere servizi pubblici, lanciò il programma “la banda larga contro la povertà”, per garantire l’accesso a un servizio veloce di internet a tutti coloro che vivono sotto la soglia di povertà o poco sopra.

In Italia, d’altro canto, già nel 2010 si tenne a Roma l’Internet government forum, alla presenza di **Stefano Rodotà**. Rodotà aveva elaborato un **articolo 21 bis della Costituzione**, peraltro mai portato in discussione, che recitava: **“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla Rete Internet, in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale”**.

Secondo Riccardo Luna, esperto della tematica, molti Paesi sono passati dalle parole ai fatti, e anche l’Onu, “perché è dimostrato che chi non è connesso non può esercitare appieno i suoi diritti di cittadinanza. Mentre nelle economie mature (l’abbiamo visto prima) si ragiona sulla distruzione di posti di lavoro portata dal digitale (e sul saldo finale rispetto ai posti creati), il rapporto tra accesso a internet e crescita economica dei Paesi in via di sviluppo è dimostrato”.

Sulle proprietà quasi taumaturgiche della rete si sofferma a più riprese anche Steven Pinker nella sua opera dedicata al declino della violenza nel corso della storia.

Per spiegare la rivoluzione dei diritti negli ultimi decenni, cioè l'affermazione di diritti che in precedenza non erano riconosciuti dall'Uomo a nessuna latitudine (diritti delle donne, delle minoranze, degli omosessuali, ecc.), che Pinker pone a loro volta alla base del calo della violenza nel mondo, lo psicologo sociale canadese afferma: "se dovessi scommettere sulla più importante causa esogena delle Rivoluzioni dei diritti, punterei sulle tecnologie che hanno reso idee e persone sempre più mobili....sono stati i decenni delle rivoluzioni elettroniche: televisione, radio a transistor, trasmissioni via cavo, satelliti, telefoni a lunga distanza, internet, telefoni cellulari, messaggi di testo, video sul web." Questo perché una maggiore circolazione delle idee produce riforme che riducono la violenza perché diminuisce l'ignoranza e la superstizione: "una popolazione istruita e in cui i contatti tra gli individui sono costanti è destinata...a liberarsi di credenze venefiche (come le seguenti): i membri di altre etnie e razze sono per natura avidi o perfidi, le sventure economiche e militari sono dovute al tradimento di minoranze etniche, alle donne non dispiace essere violentate, per educare i bambini alla società bisogna picchiarli, l'omosessualità è una scelta all'interno di uno stile di vita moralmente degenerato, gli animali sono incapaci di provare dolore". E più avanti, in relazione ai pericoli di veder circolare più agevolmente idee negative e scientificamente infondate in società chiuse: "le società aperte, dove vi sono libertà di parola e di movimento e canali di comunicazione ben sviluppati, hanno meno probabilità di cadere sotto l'influenza di ideologie deliranti" (nazismo, fascismo, stalinismo)".

E quale mezzo rende veloce la circolazione delle idee e delle informazioni, più del web?

Ma è d'altra parte oramai accertato che per ogni passo avanti verso il progresso c'è un prezzo da pagare.

Un altro prezzo, altissimo, è quello della sorveglianza e del controllo, come dice Byung nell'escludere l'anonimato quale soluzione per evitare le pratiche internettiane dell'insulto e della diffamazione (shitstorm).

Altro aspetto è quello della c.d. "prigionia del web", che non riguarda solo la rete, in effetti, ma anche tutti gli altri strumenti di comunicazione interattiva, in primis il telefono cellulare e i suoi discendenti. Ormai, parafrasando Cartesio in un latino forse non precisissimo ma adatto alla bisogna, si potrebbe affermare "colligo, ergo sum".

Si chiede il filosofo Maurizio Ferraris nel suo saggio "Mobilitazione totale": "chi ce lo fa fare a essere sempre connessi, sempre in mobilitazione?" E si risponde: "Il telefonino, che controlliamo anche di notte, usiamo per lavorare anche quando non dovremmo, anche non retribuiti e al costo di smarrire la distinzione tra tempo libero e tempo di lavoro, tra pubblico e privato" (viene da pensare al lavoro agile, quando se ne fa un utilizzo eccessivo).

Ciò conduce Ferraris a ritenere il web un mezzo d'azione, più che d'informazione. "Azione che detiene le nostre registrazioni, produce i nostri device, al punto che uno smartphone riesce là dove Goebbels aveva fallito, e senza il sostegno di una forza politica o militare, anzi, con il pieno consenso degli utenti".

Ma anche Ferraris ci tiene a non passare per luddista. Il web, afferma, è uno strumento sterminato di conoscenza; per la prima volta, l'Umanità dispone di una biblioteca, cineteca e discoteca infinite. Siamo, è vero, strutturalmente dipendenti dalla chiamata delle tecnologie dell'era iperconnessa, al contempo siamo strutturalmente aperti a un mondo sterminato di arte, letteratura, giornalismo.

Libertà d'espressione e di informazione: quali limiti?

La libertà di espressione e la libertà di ricevere un'informazione completa sono alla base di ogni sistema democratico. La Costituzione italiana garantisce la libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; tale libertà costituisce uno dei più grandi pilastri del nostro ordinamento. All'articolo 21 la Costituzione recita, infatti, che "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione..."

Nel corso degli anni il modo di veicolare le notizie è cambiato, evolvendosi di pari passo con lo sviluppo tecnologico. Ogni nuovo mezzo di comunicazione ha sempre rappresentato un enorme passo avanti e, allo stesso tempo, una sfida per la società. Dalle leggi sulla stampa a quelle sulla televisione è sempre stato necessario impedire abusi, utilizzi fuorviati, cercando di garantire il rispetto della verità e la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.

La possibilità di essere informati costantemente e in tempo reale su quanto accade nel mondo rende internet uno strumento meraviglioso, in grado di annullare le distanze e fornire la possibilità di un ampio dibattito sui temi più svariati. Il web ha sicuramente rappresentato la più grande rivoluzione tecnologica, sociale e culturale degli ultimi anni. La rete ha dunque messo al corrente l'opinione pubblica mondiale di quanto accade in luoghi lontani e ha concesso la possibilità di accedere a notizie selezionate sulla base degli interessi del singolo utente. Purtroppo, come tutti gli strumenti tecnologici, anche internet nel corso degli anni ha mostrato anche un lato oscuro.

Negli ultimi tempi, non pochi autori hanno puntato il dito contro un utilizzo distorto di questo strumento. Se ne è occupata la letteratura, con opere catastrofiste o addirittura distopiche – un antesignano può essere considerato George Orwell col suo 1984, tra l'altro immaginato in

assenza di internet - che però, nel dipingere un futuro dalle tinte fosche, prendono spunto dalla realtà. Dave Eggers, ne “Il cerchio”, narra di una comunità chiusa e perennemente connessa. La vita si svolge e si dipana alla spasmodica ricerca della verità da svelare utilizzando tutte le applicazioni digitali, fino al punto di dotare di videocamera ogni membro del Congresso americano allo scopo di azzerarne la privacy e mostrare a tutti ogni attimo della propria vita, rendendola trasparente e quindi controllabile da tutti e in ogni momento. Inoltre, i capi del Cerchio considerano la democrazia diretta, col voto espresso su una piattaforma digitale su ogni questione (ci ricorda qualcosa, vero?), il modo migliore per riavvicinare Istituzioni e popolo e combattere l’astensionismo. Ovviamente, il sistema verrà messo in crisi da un incidente che mostrerà tutti i limiti di una siffatta concezione estremista e messianica.

Dal canto suo, Jonathan Franzen, in Purity, mette in luce un azzeccatissimo parallelo tra i sistemi autoritari, in questo caso quello comunista della DDR, e il mondo del web, col protagonista che, prima di una tragica fine, si trova ad applicare al mondo virtuale sistemi e regole apprese nel paese d’origine. Secondo lui, mentre era possibile uscire dalla Germania democratica saltando un muro o un reticolato, nulla si può fare per evadere dal web quanto ti ha risucchiato dentro.

Venendo alla saggistica giuridica, è Mauro Barberis, professore di Diritto all’Università di Trieste, a stabilire una connessione diretta tra la crisi della liberaldemocrazia e le manifestazioni peggiori e più inquietanti del world wide web, ciò già dal titolo della sua pubblicazione: “Populismo digitale. Come internet sta uccidendo la democrazia”. Egli dimostra scientificamente come i più recenti exploit del Populismo, come il referendum sulla Brexit e le elezioni negli Stati Uniti, insieme ai risultati strabilianti di altri movimenti populistici in tante altre nazioni, siano stati pesantemente condizionati da due fenomeni che tratteremo di qui a poco: le fake news e l’hate speech. La conclusione di Barberis è netta, e sembra reggere al confronto dialettico tra tesi contrapposte. Il Populismo non è più tale, sic et simpliciter. Al sostantivo va affiancato l’aggettivo “digitale”, perché è proprio grazie al web che esso è transitato a una fase molto più pericolosa, avendo a disposizione strumenti potentissimi che, ad esempio, non erano nella disponibilità dei vari Goebbels del passato.

E allora andiamo a vedere, in prima approssimazione (ne tratteremo in maniera diffusa più avanti), in cosa consistono alcuni dei “pericoli del web”: fake news, hate speech, cyberbullismo.

Con il termine hate speech si fa riferimento ad ogni materiale scritto, immagine o ogni altra rappresentazione di idee o teorie, basate sul colore della pelle, sulla religione, sulle origini etniche o nazionali, che sostengono, promuovono e incitano odio, discriminazione o violenza, contro ogni individuo o gruppo di individui.

L'espressione fake news definisce contenuti che presentano informazioni palesemente non veritiere, inventate, ingannevoli, create scientemente per disinformare (*c.d. disinformation*) o senza tale fine (*c.d. misinformation*) e per renderle virali attraverso internet.

Il cyber bullismo, infine, si caratterizza per ripetute molestie verbali o psicologiche, effettuate da un individuo o un gruppo, contro terzi.

Internet ha sì ampliato i confini della nostra libertà, dando la possibilità a tutti di esprimersi su scala mondiale, ma tale libertà di espressione può diventare fonte inesauribile di notizie non corrette per gli utenti non avveduti. Le notizie false (fake news, bufale) ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi. Se l'informazione diventa evidente disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati per fini differenti, con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalizzate per influenzare l'opinione pubblica. Occorre bilanciare la necessità di non contaminare internet con notizie inesatte e infondate con la altrettanto fondamentale libertà di esprimere opinioni legittime, segnalandole come tali senza presentarle come fatti conclamati anziché come idee. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha, a questo proposito, osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente false, istigazione all'odio contro singoli individui e anche attacchi personali.

È importante disciplinare la vita online come la vita offline: sia che si parli di cyberbullismo, di hate speech o di divulgazione di notizie false bisogna tutelare i cittadini, garantendone contemporaneamente le libertà fondamentali. In sostanza: sì alla libertà di espressione, ma il pubblico di internet deve essere tutelato dalle notizie palesemente false per evitare che fatti eclatanti e reali possano essere considerati fake news, ciò con gravi conseguenze per i ritardi che possono provocare nell'attuazione degli interventi necessari. Internet possiede un grande potere, perciò esso va regolamentato per evitare eccessi e storture e, al contempo, garantire la libertà di espressione e il diritto-dovere a una corretta informazione.

Interventi su fake news e hate speech tra pubblico e privato. L'accelerazione da Pandemia.

La regolamentazione di Internet si scontra per taluni aspetti, come già accennato in precedenza, con la necessità di garantire la libertà di pensiero riconosciuta a livello nazionale dalle carte costituzionali e a livello sovranazionale e internazionale da vari Trattati e Dichiarazioni. Una prima, sostanziale, differenza di approccio al problema la rinveniamo tra quello che va per la maggiore negli Stati Uniti e quello nella e della Unione europea. La Corte suprema degli Stati Uniti, per giurisprudenza costante, ha privilegiato un'applicazione rigida del primo

emendamento del Bill of rights, che impedisce di approvare leggi che limitino la libertà di parola (free speech). In sostanza, le idee devono circolare senza costrizioni, e la verità sarà il risultato di questa battaglia tra posizioni diverse. Il corollario di tale impostazione è logico: nessun intervento per rimuovere contenuti, siano essi di fake news o hate speech, è possibile. Nella U.E., invece, la libertà di pensiero, di parola, di informazione, può essere qualificata come cedevole in casi eccezionali, quando cioè essa si trova a confliggere con altri beni e diritti tutelati allo stesso livello come fondamentali. Sia la Corte europea, sia i Giudici delle leggi a livello nazionale, più volte hanno scolpito tale principio, e per questo motivo, come vedremo più avanti, il legislatore europeo e nazionale è intervenuto sul tema delle fake news e dell'hate speech.

L'altro aspetto saliente e molto dibattuto è legato alla possibilità che un'azienda privata, come ad esempio Facebook, agisca in supplenza rispetto ai pubblici poteri nel decidere quale sia il limite oltre il quale la libertà d'espressione debba cedere il passo alla tutela di altri diritti fondamentali. In effetti, anche Barberis, nell'opera citata sopra, indica tra le soluzioni auspicabili non i codici di condotta, quale ad esempio quello sottoscritto, su iniziativa dell'Unione europea, da alcuni social media tra i quali Facebook, ma una legislazione che coniughi e bilanci esigenze opposte, quali free speech e tutela degli altri diritti fondamentali che con esso non raramente si trovano in conflitto.

In attesa di azioni organiche - nazionali, internazionali, sovranazionali – in grado di incidere efficacemente sull'internet visibile (ricordiamo che rappresenta solo il 4% del totale, tutto il resto è deep o, peggio, dark web), e mentre qualche passo in questa direzione è stato fatto, si sono registrate negli ultimi tempi, anche sull'onda della pandemia da covid 19, diverse iniziative, soprattutto sul fronte del fact checking, e una decisione di più ampio respiro è stata assunta da Facebook e sta trovando realizzazione proprio in questi giorni.

Per quanto riguarda le fake, sulla cui pericolosità in tempi di pandemia si è registrato anche, qualche settimana addietro, un significativo appello a tutti i social da parte di centinaia di operatori sanitari di tutto il mondo, sono stati messi in campo diversi strumenti di verifica dei fatti (fact checking). Si tratta di piattaforme pubbliche aperte agli utenti che permettono, previa registrazione, di inserire richieste di verifica su fatti, dichiarazioni, notizie, immagini (foto e video). Oltre a queste, abbiamo poi FactCheckEu, progetto, nato nel 2019, che riunisce 19 organizzazioni di fact-checking di 13 diversi Stati Ue. L'obiettivo è contrastare le bufale e le false informazioni di diffusione o di interesse europei; per l'Italia vi partecipano LaVoce.info e Pagella Politica, dal 2016 partner di Agi (agenzia giornalistica italiana) per la sezione di fact-checking.

Di recente Facebook ha lanciato due iniziative degne di menzione:

1) Un progetto pilota in Italia per il fact-checking sulla sua piattaforma di messaging, nell'ambito dell'iniziativa di co-regolamentazione definita da Agcom per affrontare la sfida della disinformazione sul Coronavirus. Il servizio si basa sulla partnership con Facta, il nuovo progetto di Pagella Politica, firmataria dei Poynter International Fact Checking Principles, partner di Facebook in Italia dal 2018.

Il servizio permette agli utenti di WhatsApp di inviare a Facta messaggi, riguardanti il Covid-19 e altri temi, condivisi sulla piattaforma, in modo che il fact-checker possa verificarne l'accuratezza. Tutto ciò contribuisce alla creazione e pubblicazione da parte di Facta sul proprio sito web di un database di fatti e miti, aperto al pubblico e ai media.

Per quanto riguarda il funzionamento del Fact-checking, il servizio è dotato di un profilo WhatsApp e di una numerazione dedicata (+393456022504). Pagella politica/Facta riceve le segnalazioni da parte di quegli utenti della piattaforma che vogliono sottoporre contenuti alla verifica di autenticità, assumendosi la responsabilità sulla valutazione del contenuto e sui criteri adottati a tal fine.

2) Il "Consiglio di supervisione" (Oversight Board), ovvero un organismo autorevole di intervento sui contenuti di Facebook e Instagram, con il compito di proteggere la libera espressione assumendo decisioni di principio e indipendenti su importanti contenuti ed emettendo pareri consultivi sulle politiche relative ai contenuti di Facebook. Per quanto concerne la procedura per il ricorso al Board, essa prevede che gli iscritti a Facebook "possono inoltrare contenuti per la revisione da parte del Consiglio. Esso esaminerà e deciderà in conformità con le politiche e i valori di Facebook.

Il "Consiglio di supervisione" (Oversight Board) creato su iniziativa di Facebook

Da tempo il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha scelto la strada della collaborazione con i Governi e gli Organismi internazionali e sovranazionali nel tentativo di evitare conflitti perniciosi per le sue tante attività, sotto il profilo economico ma anche, e soprattutto, della reputazione, pure questo avente ripercussioni negative di ogni genere. Lo dimostra anche la recente vicenda, tutta italiana, relativa alla rimozione delle pagine gestite da Casa Pound e da suoi dirigenti, conclusasi, in appello, con la conferma della legittimità dell'operato del colosso della Silicon Valley.

La pubblicazione della Oversight Board Charter, che dà corpo alla costituzione di un organismo autorevole di intervento sui contenuti di Facebook e Instagram, appunto l'Oversight Board

(Consiglio di supervisione), è un ulteriore, importante passaggio verso un controllo stringente sui contenuti pubblicati sulle due piattaforme in un quadro di regole e procedure certe e trasparenti.

Si legge, nella premessa all'articolato della Carta, che "La libera espressione è fondamentale, ma ci sono momenti in cui il linguaggio può essere in contrasto con autenticità, sicurezza, privacy e dignità. Alcune espressioni possono mettere in pericolo la capacità delle persone di esprimersi liberamente. Perciò, deve esserci un equilibrio. Alla luce di questo equilibrio, i servizi Internet hanno la responsabilità di stabilire standard su cosa è e cosa non è accettabile condividere sulle loro piattaforme.

Lo scopo di questa carta è quello di stabilire le regole per la creazione di tale istituzione: il Consiglio di supervisione (il cui fine) è quello di proteggere la libera espressione assumendo decisioni di principio e indipendenti su importanti contenuti ed emettendo pareri consultivi sulle politiche relative ai contenuti di Facebook. ...Questa carta stabilisce la funzione, la portata e le procedure del Consiglio, comprese le modalità mediante le quali Facebook e le persone registrate per utilizzare i servizi possono coinvolgere il Consiglio".

Lo strumento scelto da Facebook per assicurare l'indipendenza del Consiglio è "un Trust indipendente e irrevocabile". Le attività del board saranno finanziate da un fondo di 130 milioni di dollari (finanziato da Facebook) che non può essere revocato.

Il Board si doterà di uno statuto proprio per fissare regole e procedure di funzionamento e sarà composto da un minimo di 11 fino a un massimo di 40 membri. I nomi sono pubblici, e tra i primi annunciati ci sono Tawakkol Karman, Nobel per la pace nel 2011, Alan Rusbridger, ex direttore del Guardian e premio Pulitzer per il reportage su Edward Snowden (fondatore wikileaks), Michael McConnell, ex giudice federale degli Stati Uniti, ora professore di diritto costituzionale. Il Consiglio, ai sensi della sezione 4 dell'art. 1, potrà chiedere a Facebook di fornire le informazioni necessarie per decidere; interpretare gli standard della comunità di Facebook; ordinare a Facebook di pubblicare o rimuovere contenuti; ordinare a Facebook di confermare o annullare una decisione; emettere spiegazioni scritte sulle decisioni. Inoltre, il consiglio potrà ordinare una linea di condotta specifica per un caso, o, su richiesta di Facebook, fornire indicazioni sulle norme concernenti i contenuti.

Come norma di chiusura, è previsto che i suoi poteri sono quelli stabiliti dalla Carta e non potranno subire modificazioni, in aumento o in diminuito.

Oltre a tali poteri decisionali, il Consiglio potrà dare direttive "politiche" di carattere generale.

Il compenso per i membri del Board sarà stabilito dal Trust e non potrà essere (ovviamente) condizionato o trattenuto in base all'esito delle decisioni del consiglio.

L'attività del Board potrà partire grazie a una norma che dà a quattro co-presidenti (Catalina Botero-Marino, avvocato colombiano già relatore speciale per la libertà di espressione della

Commissione interamericana per i diritti umani, Jamal Greene, professore di legge alla Columbia Law School; Michael McConnell, studioso di diritto costituzionale di Stanford, Helle Thorning-Schmidt, ex primo ministro danese) il potere di selezionare, insieme a Facebook, i candidati per il resto dei posti del Consiglio; tra i candidati, un comitato del consiglio selezionerà i membri restanti.

Altra interessante prerogativa è riservata agli utenti di Facebook: quella di poter indicare candidati da selezionare per il Board, i cui membri, in ogni caso, non potranno essere rimossi se non per violazioni del codice di condotta.

Per quanto concerne la procedura per il ricorso al Board, essa prevede che gli iscritti a Facebook “possono inoltrare contenuti per la revisione da parte del Consiglio. Esso esaminerà e deciderà in conformità con le politiche e i valori di Facebook. Nei casi in cui il ricorrente non sia d'accordo con la decisione di Facebook, può essere presentata richiesta di revisione al Consiglio da parte di chi ha postato il contenuto originale o da una persona che ha precedentemente inviato il contenuto a Facebook per la revisione”. Poi c'è un rimando a ulteriori procedure dettagliate, che saranno a disposizione degli utenti, per la presentazione delle richieste di revisione e i requisiti da possedere per la proposizione delle istanze.

Il consiglio si riserva la facoltà di scegliere quali richieste esaminare e decidere, privilegiando, nella scelta,

i casi che hanno le potenzialità maggiori per costituire un precedente per le decisioni e le politiche future.

Una volta selezionato un caso, la commissione avviserà la persona che lo ha inviato, la persona che ha originariamente pubblicato il contenuto, e Facebook.

Le decisioni si baseranno sui valori che guidano le politiche di facebook e qualsiasi decisione precedente dovrà ritenersi vincolante in merito a fatti, politiche applicabili o altri fattori che sono sostanzialmente simili. Nel riesaminare le decisioni, il Consiglio presterà particolare attenzione, per la rimozione di contenuti, alle norme sui diritti umani e alla tutela della libertà di espressione. Per quanto concerne la composizione del collegio per la decisione del singolo caso, ognuno sarà esaminato da un gruppo di membri del consiglio, costituito dalla struttura, che deve comprendere almeno un membro della regione dalla quale è partita la segnalazione. L'appartenenza al Consiglio sarà pubblica, mentre la composizione del gruppo “decisionale” potrà rimanere anonima per garantire la sicurezza e il giudizio indipendente dei membri del gruppo. Se nel decidere il caso non viene raggiunta l'unanimità, i motivi di divergenza possono essere inclusi nella deliberazione. Altra particolarità, significativa per orientare la politica generale del social network, è data dalla possibilità che la decisione finale possa includere una direttiva politica che sarà presa in considerazione da Facebook per le scelte future.

Con la decisione, il Consiglio può ordinare la rimozione o la pubblicazione del contenuto, e può anche confermare o invertire una decisione che ha portato a un risultato; nel contempo, può anche valutare graficamente violento un contenuto e per tale ragione disporre la visualizzazione, accanto ad esso, di una schermata di avviso.

La Oversight board charter prevede inoltre, alla sezione 7.1, una procedura speciale di revisione del Consiglio che funziona con le seguenti modalità. Le decisioni del gruppo vanno distribuite a tutti i membri del Consiglio prima che diventino definitive e pubbliche. A questo punto, la maggioranza di tutto il Consiglio può richiedere un riesame della decisione del gruppo, e in questo caso un nuovo gruppo opererà una revisione in tempi veloci. In circostanze eccezionali, ad esempio quando i contenuti potrebbero causare conseguenze nel mondo reale, Facebook può investire il Consiglio per una revisione automatica e veloce per la quale esso procederà il più rapidamente possibile.

La Carta prevede anche che Facebook possa richiedere una direttiva politica non vincolante al consiglio; essa può riguardare il chiarimento di una precedente decisione o possibili modifiche alle norme sui contenuti di Facebook.

La risoluzione del Consiglio su ciascun caso sarà vincolante, e Facebook la implementerà prontamente, a meno che l'attuazione di una risoluzione possa violare la legge.

Nei casi in cui Facebook verifichi che un identico contenuto in un contesto uguale - sul quale il consiglio ha già deciso - è presente su Facebook, il consiglio decide se sia possibile, tecnicamente e operativamente, applicare la decisione precedente anche a quel contenuto. Quando una decisione include una direttiva o un parere consultivo, Facebook ne verificherà la possibilità di inserimento nella politica di sviluppo, comunicando al Consiglio il risultato delle azioni intraprese.

Come si può appurare, ci sono le premesse per rendere il più grande social media del mondo un luogo virtuale dove l'utente possa esprimere liberamente il proprio pensiero e reperire informazioni, sapendo, nell'un caso e nell'altro, che un organismo terzo, indipendente, autorevole, può essere chiamato a decidere, con procedure certe e rapide, se un determinato contenuto deve essere mantenuto oppure rimosso perché rispetta o lede i principi posti per combattere il linguaggio d'odio e le notizie false. Certo, è un organismo privato, non è un giudice istituito da una norma, nazionale o sovranazionale o internazionale, e per avere, ad esempio, una Corte internazionale per la vigilanza su internet, come da più parti viene chiesto, ci vorrà ancora del tempo. Nel frattempo, con le regole e le procedure fissate dalla Oversight Board Charter, si potrebbe compiere un significativo progresso nella direzione di una rete libera sì, ma rispettosa dei diritti di ogni essere umano.

L'evoluzione del fenomeno.

Le notizie false, fake news o bufale ci sono sempre state, ma certo non sono mai circolate alla velocità di oggi. Se l'informazione diventa evidente disinformazione i mezzi di comunicazione di massa – con la loro attuale capacità di diffusione – possono essere utilizzati per fini differenti con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalizzate per influenzare l'opinione pubblica, come sembra sia successo – a titolo esemplificativo – con il caso Cambridge Analytica, i cui avvenimenti sono ancora in corso di accertamento.

A parte i casi/scandali giornalistici, che è necessario siano verificati dall'autorità giudiziaria, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha, a questo proposito, osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell'opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente false. La successiva epidemia di Covid-19 ha inoltre rivelato come sia possibile che una informazione confliggente, seppure proveniente da mezzi di comunicazione “convenzionali” possa generare panico e confusione, inducendo stati di ansia collettiva, nel pubblico e quindi nella popolazione tutta, con un effetto propagazione davvero pericoloso e rilevante. Si è inoltre sollevato il problema, vero nodo gordiano del tema fake news, della possibilità e opportunità di giudicare quelle che sono in realtà “opinioni”, o fatti in via di sperimentazione/verifica, o ancora punti di vista, ciò che ovviamente pone il problema base di dover distinguere fra fatti incontrovertibilmente accertati (e perciò veicolati come veritieri o falsi sui media, dunque verificabili e censurabili nel caso sia necessario) e opinioni, sotto forma di tesi, espressioni della personalità e consapevolezza individuale. Occorre quindi bilanciare la necessità di non contaminare internet con notizie inesatte e infondate con la libertà di esprimere opinioni legittime, appunto discutibili se del caso, essendo sufficiente che le si possa intendere chiaramente come “punti di vista” senza presentarle come fatti conclamati, quando ciò che si dichiara non sia accertato oltre ogni dubbio. La scienza stessa d'altronde è sempre progredita grazie a qualcuno che “osato” mettere in discussione quelli che – fino alla sua entrata in scena – apparivano come dei dogmi, dei totem difficilmente contestabili; eppure con argomentazioni e prove anche le credenze, scientifiche e non, sono nel tempo cadute, quando ci si è resi conto della loro erroneità. Ciò non sarebbe accaduto se non si fosse lasciata la possibilità di esprimere punti di vista diversi a tutti, ciascuno supportandoli con argomentazioni valide, ciò che appunto scava il solco fra *fake news* – notizie intenzionalmente e palesemente falsificate e dunque auspicabilmente da combattere – e *opinioni* – espressione di punti di vista o analisi su fatti in corso di svolgimento, studio o accertamento – quest'ultime diremmo meritevoli di protezione assoluta. Dire che un asteroide ha

colpito la terra e vi sarà a breve una estinzione di massa, è una fake new, in quanto è accertabile se sia vero o meno il fatto; dire che vi è la possibilità scientifica che tale evento accada, è una opinione, discutibile se vogliamo, ma non falsa in sé.

Anche in un contesto interdisciplinare peraltro occorre lasciare che siano le argomentazioni a condurre e dirimere le discussioni o le controversie, non essendo possibile né auspicabile stabilire una “primazia” di una disciplina sull’altra, assurgendo una scienza, o una sezione di essa, a rango di verità assoluta, escludendo a priori ogni altra opinione o critica bollandola come “falsa”.

Il terreno d’azione è delicato e molto critico, ciò che pone al legislatore, a qualsiasi livello, un problema non da poco, ovvero decidere come entrare in un campo minato quale è quello descritto, facendolo allo stesso tempo in punta di piedi ma con determinazione, trovando un difficile bilanciamento fra interessi contrapposti eppure afferenti la stessa sfera d’interesse: il diritto di esprimere il proprio pensiero e di conoscere quello altrui.

Primi tentativi di regolamentazione normativa e giurisprudenziale.

Nell’ottobre del 2018, la Commissione europea ha avviato un codice di buone pratiche con lo scopo di contrastare la disinformazione online. Si tratta di uno strumento di autoregolamentazione che non porta con sé alcun obbligo per coloro che vi hanno aderito.

L’impegno dell’Unione europea contro il dilagare delle *fake news* on line non è nuovo a Bruxelles ed affonda le sue radici, almeno dal 2015, nell’idea che la disinformazione rappresenti un rischio concreto per la tenuta delle stesse democrazie negli Stati membri dell’UE.

Gli sforzi intentati dalle istituzioni comunitarie si sono intensificati in occasione delle elezioni dell’Europarlamento del maggio 2018, per farli confluire in un Piano d’azione contro la disinformazione pensato come baluardo su scala europea. L’obiettivo è quello di contrastare la diffusione delle bufale informatiche che trovano sponda ancora più semplice soprattutto in concomitanza con gli appuntamenti elettorali. Non a caso la lotta alla disinformazione è stata inserita anche nella prossima Agenda strategica dell’UE che definisce, su base programmatica, le priorità per il prossimo quinquennio.

Nonostante i buoni propositi, però, i rimedi finora messi in campo dalle istituzioni comunitarie lasciano molto a desiderare.

Il nodo infatti è sempre lo stesso: non essendo ancora stata messa a punto una legge *ad hoc* per regolamentare il fenomeno si è preferito, almeno per adesso, ripiegare sulla definizione di un documento unitario che incoraggi i protagonisti dell’ecosistema digitale a dotarsi di regole in chiave di maggiore trasparenza.

Già nel Maggio 2016 veniva annunciata dalla Commissione Europea e da alcuni operatori del web (Google, Microsoft, Youtube, Facebook) la stesura di un Codice di auto regolamentazione allo scopo di << *garantire che le piattaforme online non offrano opportunità di diffusione virale di forme illegali di incitamento all'odio online. Esse condividono, insieme anche ad altre piattaforme ed operatori di social media, la responsabilità e l'orgoglio comune di promuovere ed agevolare la libertà di espressione in tutto il mondo della rete.* >>; tale accordo venne all'epoca spinto e favorito dal numero di attentati terroristici che si sono succeduti in Europa, ponendo l'accento sulla presenza di gruppi terroristici all'interno dei social media che facevano del facile proselitismo online, diffondendo anche campagne di odio e incitando alla guerra santa anche i soggetti che non fossero strutturalmente parte di cellule terroristiche organizzate. Nel 2018 poi veniva effettivamente sottoscritto il Codice di condotta che si prefiggeva di combattere l'odio online e la circolazione di notizie false. Il problema è che lo stesso Codice di buona condotta è stato pensato come uno strumento di autodisciplina per incentivare le *best practices*, tra i giganti del social web – Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Mozilla – e le principali associazioni di categoria firmatarie dell'accordo, con tutti i limiti e le debolezze di un mezzo che rimane su base volontaria.

A titolo esemplificativo la Germania, il 1° ottobre 2017 ha approvato un provvedimento finalizzato al “*miglioramento dell'applicazione della legge sulle reti sociali*”. Si tratta di una legge strutturata in tre articoli che, in sostanza, prevedono tre principali obblighi a carico del fornitore di servizi nelle reti sociali, con la previsione di determinate sanzioni per i trasgressori. Detti obblighi sono relativi a: 1) l'elaborazione di una relazione semestrale sul trattamento dei reclami concernenti i contenuti informativi illegali; 2) la rimozione o il blocco di tali contenuti entro un tempo predefinito; 3) l'individuazione del soggetto ricevente servizi in Germania. Apprezzabile, pertanto, appare lo sforzo compiuto, in termini di trasparenza, con la previsione concernente l'obbligo per le piattaforme interessate di nominare un responsabile per le segnalazioni relative alle violazioni in questione, nonché l'obbligo di predisporre, in determinati casi, una relazione illustrativa delle modalità di intervento rispetto alle stesse, da inviare al Ministero della Giustizia. Tuttavia, alcuni rilievi critici possono essere avanzati anche verso questa normativa. L'opposizione politica tedesca si è infatti fortemente opposta all'approvazione del testo, ritenendo da una parte che si possa ingenerare una sorta di “polizia delle opinioni” e, dall'altra che un controllo sui contenuti informativi andrebbe fatto non dalle compagnie private quanto, invece, dalla magistratura. Torniamo appunto al già esposto punto riguardante chi e con quali garanzie dovrebbe decidere cosa è falso e cosa è vero, con tutte le complicazioni del caso.

I provvedimenti presi dal legislatore italiano.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la mera falsità della notizia in sé non è all'attenzione del diritto. Il fenomeno delle fake news diventa meritevole di considerazione quando cagiona ad altri “un danno ingiusto”, in base al principio generale enucleato nell'art. 2043 cc. Ciò va anche coordinato con il diritto di cronaca, appunto il diritto di esternare un'informazione di interesse pubblico ad un numero indeterminato di persone. La sua titolarità è in capo a tutti, tuttavia, se non viene rispettata, dolosamente o colposamente, la verità sui fatti, si assiste ad un suo chiaro abuso.

La giurisprudenza delimita il diritto di cronaca, chiarendo che il suo esercizio è legittimo solo al ricorrere di queste condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione. (Cassazione civile sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157).

Se le fake news non integrano la fattispecie del diritto di cronaca, si potrebbe rubricare il fatto come diritto di satira. Le notizie false possono avere rilevanza in relazione alla satira solo allorché esse siano inserite in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica ed alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, senza proporsi alcuna funzione informativa. (Cassazione penale Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 01-02-2011, n. 3676).

Nei social network la situazione si complica, in quanto tramite il c.d. sharing un contenuto viene divulgato non solo a terzi, ma anche da terzi. Con la conseguenza che una notizia semplicemente “falsa”, resa pubblica da una persona che non ha alcun intento informativo e che crea un contesto di “leale inverosimiglianza”, può facilmente mutare, assieme a colui che la pubblica, anche contesto e intento. La notizia falsa può integrare gli estremi dell'illecito e, conseguentemente, cagionare un danno, anche quand'anche l'originario autore/pubblicante fosse nelle migliori intenzioni. Colui che ha materialmente commesso il fatto di cagionare il danno sarà da considerarsi

certamente responsabile. Riguardo la prima persona che ha diffuso il contenuto, secondo i principi del diritto comune, risponde all'imputazione di corresponsabilità se il danno era da lui prevedibile. Con riferimento alla normativa in oggetto, il principio richiamato dalla Costituzione in base al quale "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure" (art. 21 Cost.) è ribadito nell'art. 2 della Legge 69/1963, recante ordinamento della professione di giornalista, che stabilisce, in particolare, che è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata, però, oltre che dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, dall'obbligo inderogabile del rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Va da sé che le notizie che risulteranno inesatte dovranno essere rettificate e gli eventuali errori riparati.

Occorre inoltre citare la disciplina di riferimento sulla responsabilità degli internet provider, contenuta nel D. Lgs 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.

La responsabilità del provider - più che in relazione alla tipologia dei diversi operatori - risulta graduata sulla base dell'attività da questi concretamente esercitata.

Nel caso in cui il provider sia esso stesso fornitore di contenuti (*content provider*) ne risponde, come chiunque, penalmente e civilmente. Si ricorda infine che il provider non è responsabile, invece, per il semplice trasporto delle informazioni, per l'attività di memorizzazione temporanea di informazioni e per l'attività di memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio. Nel contesto del fenomeno Fake news, la detta norma non è di aiuto nel regolarne le derive patologiche.

L'art. 1 della Legge 107/2015 ha inserito fra gli obiettivi dell'espansione dell'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, nonché il sostegno dell'assunzione di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Ha, altresì, previsto, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale. Il Piano nazionale scuola digitale è stato adottato con Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 e ha previsto vari ambiti di intervento, fra i quali quello relativo alle competenze degli studenti, proponendo le relative Azioni. In generale, ha evidenziato che la sempre maggiore articolazione e complessità di contenuti digitali richiede competenze adeguate, fra le quali quelle logiche, argomentative e interpretative, sottolineando che gli studenti devono trasformarsi da consumatori in "consumatori critici" e "produttori" di contenuti

e architetture digitali, in grado, fra l'altro, di acquisire autonomia di giudizio, pensiero creativo, consapevolezza delle proprie capacità. In particolare, nell'ambito dell'Azione n. 15 – Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate – il Piano ha previsto che, secondo le modalità più adatte all'ordine e al grado della scuola, tutti gli studenti italiani devono affrontare i temi relativi ai diritti della rete, a partire dalla Dichiarazione per i Diritti in Internet all'educazione ai media e alle dinamiche sociali online, alla qualità, integrità e circolazione dell'informazione (attendibilità delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, privacy e protezione dei dati, information literacy).

Già al momento dell'intervento del PNSD esistevano alcune esperienze in corso finalizzate all'uso consapevole, da parte degli studenti, di internet, fra le quali il progetto Generazioni connesse.

Il progetto, attraverso il quale la Commissione promuove strategie, finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole, è coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in partenariato, tra gli altri, con il Ministero dell'Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Tra le azioni previste si riportano le seguenti:

- una campagna di comunicazione e sensibilizzazione ad ampio raggio, attraverso l'utilizzo di canali media tradizionali, media online e social media, realizzata da tutti i partner del progetto e dall'Advisory Board;
- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, educatori, studenti, genitori). I soggetti coinvolti possono inoltre usufruire di strumenti e risorse didattiche disponibili nella piattaforma online del progetto;
- il coinvolgimento diretto dei giovani nella creazione di piccole redazioni giornalistiche, per raccontare il mondo del web dal loro punto di vista.

Quanto ad altri organismi nazionali che sono intervenuti, è importante evidenziare che con Delibera n. 309/16/CONS l'AGCOM ha individuato 4 linee di intervento contro le Fake news, contenute nell'Indagine conoscitiva "piattaforme digitali e sistema dell'informazione":

- implementare un sistema di monitoraggio continuativo della qualità dell'informazione online ed analisi dell'impatto dell'intermediazione algoritmica;
- vigilare costantemente sul contesto in cui operano le piattaforme online, nell'ambito del Sistema integrato delle comunicazioni (in particolare, nel comparto della raccolta pubblicitaria, fonte primaria di sostentamento dell'informazione online);
- monitorare e verificare l'evoluzione degli scenari competitivi nei settori di attività delle piattaforme online;

- sviluppare l'attività di monitoraggio dei sistemi di misurazione degli indici di ascolto online (*web analytics*).

Per contrastare il fenomeno della disinformazione sono state previste le seguenti azioni: un monitoraggio continuo, tutela del pluralismo, verifica della concorrenza sul fronte pubblicità, screening della misurazione degli indici di ascolto.

La stessa Autorità, nel 2018, ha inoltre istituito il “Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”, che ha l'obiettivo di promuovere l'autoregolamentazione delle piattaforme e lo scambio di buone prassi per l'individuazione ed il contrasto dei fenomeni di disinformazione online, frutto di strategie mirate.

L'iniziativa, decisa con delibera n. 423/17/CONS, dà seguito all'attività di analisi avviata precedentemente dall'Autorità sul sistema dell'informazione online (Delibera 309/16/CONS-Indagine conoscitiva), che ha evidenziato le peculiari caratteristiche del contesto italiano in rapporto a temi di grande attualità nel dibattito sull'evoluzione di internet, quali il crescente utilizzo dei social network, anche nelle campagne elettorali e referendarie, e la diffusione di strategie di disinformazione mediante le piattaforme digitali.

Sulla scorta di queste considerazioni e consapevole della complessità, anche tecnica, delle questioni sottese alla garanzia del pluralismo informativo sulle piattaforme online, il Consiglio dell'Autorità ha inteso istituire una sede di confronto finalizzata al sostegno e al monitoraggio delle iniziative di autoregolamentazione, poste in essere dai principali attori economici interessati. Il Tavolo tecnico è inoltre aperto al contributo di esperti, università, centri di ricerca e associazioni di settore.

Tra gli obiettivi che Agcom si propone vi è anche quello di ricercare con gli operatori soluzioni condivise e adeguate al contesto nazionale, finalizzate alla rilevazione dei principali fenomeni di disinformazione online. La cooperazione tra i partecipanti al Tavolo e l'Autorità dovrebbe favorire l'adozione di codici di condotta e buone prassi in materia di *detection*, *flagging* e contrasto alle strategie di disinformazione, alimentate da account falsi o inesistenti e legate a flussi economici, anche esteri, associati all'inserzionismo online. L'analisi effettuata nel rapporto realizzato dal Tavolo tecnico propone, *in primis*, le definizioni relative ai disturbi dell'informazione online, e, successivamente, un quadro delle principali attività, dell'organizzazione, delle tecnologie e dei flussi di risorse utilizzate per la creazione, produzione e distribuzione dei contenuti fake, dedicando un'attenzione particolare alle strategie di disinformazione online, caratterizzate da una struttura organizzata che si pone obiettivi, di natura economica e non, sia di breve-medio periodo, sia di lungo periodo. In particolare, si è rinvenuta l'opportunità di effettuare un esame ad ampio spettro di tali strategie, ricomprendendo tanto quelle che si fondano su motivazioni di ordine economico, quanto quelle che si basano su obiettivi ideologico - politici.

Tenuto conto della complessità del fenomeno della disseminazione della disinformazione online, la presentazione di *case studies*, operata nel rapporto del Tavolo tecnico ha illustrato alcuni archetipi generali, utili a individuare gli elementi tipici e salienti dei fenomeni di disinformazione online, tra i quali l'hate speech indotto e alimentato da false notizie, nella consapevolezza che tali casi non possono essere esaustivi.

Nel sistema di monitoraggio della qualità dell'informazione si inserisce l'Osservatorio sulla disinformazione online che, fondato sull'osservazione diretta di milioni di dati, analizza in particolare l'evoluzione nel tempo della produzione di contenuti fake, fornendo indicazioni sia sulla quantità di disinformazione online immessa nel sistema nazionale, sia sugli specifici argomenti e le principali tematiche, rispetto alle quali la disinformazione si manifesta e si diffonde.

Si segnala che di recente l'Autorità ha avviato la realizzazione di un'edizione speciale dell'Osservatorio sulla disinformazione online dedicata al tema del coronavirus. Il primo numero dello Speciale Coronavirus del 2020, disponibile, tra l'altro, sul sito web dell'Autorità, è incentrato sul volume di notizie generato dalle fonti di informazione e disinformazione sul Covid-19.

La detta epidemia di Covid-19 ha anche indotto il Governo centrale a creare una (ulteriore) task force per la lotta alle fake news, con il compito di supportare e ricercare la verità dei fatti, e contribuire a dissolvere i dubbi legati alle notizie ritenute fuorvianti o appunto "fake". Pur avendo suscitato alcune polemiche in merito alla composizione della task force e a quelli che dovrebbero essere i suoi "poteri" nello specifico, provocando anche accostamenti con il Ministero della verità Orwelliano, si tratta perlomeno di un tentativo delle autorità di scendere in campo nella regolamentazione del fenomeno, che il tempo saprà dire se sia stato efficace e bilanciato o meno.

Infine, si segnala, con riguardo alle fake news che il 6 aprile 2020 il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise ha approvato una deliberazione, avente ad oggetto: "Costituzione e gestione Osservatorio sulle fake news coronavirus", nell'ambito del Protocollo d'intesa Co.Re.Com Molise – Ordine dei Giornalisti del Molise, diretto a contrastare la diffusione di notizie false riguardanti la pandemia del coronavirus soprattutto sui social. L'Osservatorio sarà tenuto a redigere e a diffondere ogni 15 giorni, ai cittadini un report per far conoscere quali sono le notizie false rilevate su fonti potenzialmente inaffidabili divulgate soprattutto sui social. Il periodo di osservazione andrà dal mese di aprile al mese di settembre 2020.

Anche l'Ordine dei giornalisti e il Corecom della Campania hanno istituito un Osservatorio sulle fake news per il dilagare di notizie false soprattutto su social e web per intensificare la battaglia con ogni mezzo di contrasto.

La situazione è comunque all'ordine del giorno a tutti i livelli e certamente sono attese novità in merito nei mesi a venire, con la speranza che si trovino le forme e i mezzi per bilanciare gli interessi in gioco.

Il contesto in cui nasce l’intervento normativo.

Nel contesto comunitario è stata adottata, nei confronti del fenomeno dell’*hate speech* che si è brevemente delineato in premessa, una linea particolarmente rigorosa, trattandosi di un evento che denota una spiccata aggressività e che pertanto richiede misure più incisive a tutela della dignità dell’uomo, ma con il fine ulteriore di evitare pericolose derive degeneranti, che possono innescare lo step successivo della violenza (reale o virtuale, quest’ultima oggetto del successivo paragrafo).

Il vocabolario Treccani definisce l’*hate speech* come “*Nell’ambito dei nuovi media e internet, espressione di odio e incitamento all’odio di tipo razzista, tramite discorsi, slogan e insulti violenti rivolti contro individui, specialmente se noti o famosi, o intere fasce di popolazione ...*”: già la definizione stessa del fenomeno trasferisce il senso di gravità del comportamento, il quale necessita di interventi risoluti. Come si è detto, la libertà di espressione ha sempre rappresentato uno dei principi cardine delle democrazie europee e della stessa Unione Europea; tuttavia in questo caso specifico vi sono delle rilevanze che non possono essere lasciate da parte, nonostante il suo ruolo chiave nella salvaguardia delle altre libertà attualmente garantite, ragion per cui i legislatori nazionali, unitamente alle istituzioni sovranazionali, hanno inteso procedere alla sua regolamentazione per consentire una più sicura tutela dei diritti dell’uguaglianza e della dignità umana.

I passi avanti in campo Europeo.

A livello europeo, il fulcro normativo inerente la libertà di espressione in tutte le sue forme può essere considerato l’art. 10 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (o CEDU), rubricato “Libertà di espressione”. Il successivo articolo 14 rubricato “Divieto di discriminazione”, obbliga gli Stati membri a rendere visibili i pregiudizi che inducono a commettere reati, evidenziando e punendo i crimini d’odio in maniera più severa rispetto ad altri reati. La clausola di sicurezza contenuta nell’articolo 17, denominato “Divieto dell’abuso del diritto”, proibisce, invece, qualsiasi atto finalizzato alla distruzione dei diritti e delle libertà altrui, anche se tali azioni dovessero costituire un esercizio dei diritti e delle libertà sancite dalla Convenzione stessa.

Il riconoscimento del principio di non discriminazione si è successivamente ottenuto in maniera formale nell’Unione europea con il Trattato di Amsterdam, nel quale si può notare la forte tutela accordata alla lotta alla discriminazione. Di rilievo sono ancora la direttiva 2000/43/CE che

proibisce ogni forma di discriminazione per ragioni di razza od origine etnica, perpetrate in qualsiasi contesto, sia pubblico sia privato, e la direttiva 2000/78/CE, che, sulla base della precedente, amplia il divieto di discriminazione, estendendoli anche a motivi legati alla religione, all'età, all'orientamento sessuale, alle convinzioni personali. Entrambe le direttive prevedono quattro differenti forme di discriminazione: quella diretta, quella indiretta, le molestie e gli ordini impartiti a discriminare.

Nel 2006 il Consiglio d'Europa fornisce, con il Protocollo Addizionale alla Convenzione sulla criminalità informatica sull'incriminazione di atti razzisti e xenofobici, la prima definizione normativa di *hate speech*, intendendo per esso “ogni materiale scritto, ogni immagine od ogni altra rappresentazione di idee o teorie, che sostengono, promuovono e incitano odio, discriminazione o violenza, contro ogni individuo o gruppo di individui, basato sulla razza, sul colore, sulla stirpe, sulle origini etniche o nazionali, così come sulla religione se utilizzata come pretesto per uno di questi fattori”. Tale documento ufficiale impone ai singoli Stati di criminalizzare le minacce e gli insulti identificabili come *hate speech* nel senso appena descritto, rivolti attraverso un sistema informatico.

Con la decisione quadro 2008/913/GAI, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia il Consiglio dell'Unione Europea aveva inoltre imposto, mediante il diritto penale, agli Stati membri di adottare misure per punire l'istigazione pubblica alla violenza o all'odio nei confronti di una o più persone appartenenti a un gruppo identificabile in base alla razza, al colore, alla religione, alla discendenza o all'origine nazionale o etnica, anche compiuta attraverso atti di diffusione pubblica o la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale. Aveva richiesto, altresì, l'adozione di idonee misure per punire condotte di apologia, crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, se atte a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di una o più persone appartenenti a un gruppo. La Commissione europea, oltre a promuovere diverse forme di supporto finanziario per politiche di contrasto all'*hate speech*, si occupa di monitorare l'implementazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione tramite report annuali. La stessa ha ribadito la sua determinazione a garantire la conformità della legislazione nazionale con il diritto europeo che vieta l'incitamento all'odio razzista, la xenofobia e la criminalità. Inoltre, si è servita dei suddetti report per raccomandare agli Stati membri l'inserimento del divieto dell'*hate speech* nella legislazione penale interna, al fine di consentire ai cittadini il beneficio, e ai tribunali l'applicazione di specifiche norme di contrasto del fenomeno.

Una delle disposizioni più rilevanti adottata è la direttiva 2000/31, recepita in Italia dal decreto legislativo 70/2003, riguarda la responsabilità degli Internet Service Provider (ISP), definiti come “la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione”.

Altresì, merita menzione la Convenzione sulla criminalità informatica, adottata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 1° luglio 2004 e ratificata dall'Italia con Legge 18 marzo 2008 n.48, che rappresenta strumento di contrasto al cyber crime. La Convenzione, infatti, stabilisce le linee guida per tutti gli Stati che vogliono sviluppare una legislazione nazionale completa contro la criminalità informatica e fornisce anche il quadro per la cooperazione internazionale in questo campo. Infine, risulta determinante anche il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione, in quanto punisce i crimini che rientrano nelle descrizioni di seguito esposte:

- Minacciare, attraverso un sistema informatico, ed attraverso la commissione di un reato grave secondo il proprio diritto interno, una persona, o un gruppo di persone, per ragioni legate alla razza, al colore, alla discendenza, all'origine etnica o nazionale, alla religione;
- insultare pubblicamente attraverso un sistema informatico una persona, o un gruppo di persone, per ragioni legate alla razza, al colore, alla discendenza, all'origine etnica o nazionale, alla religione;
- distribuire, o rendere disponibile, attraverso un sistema informativo, materiale che nega, minimizza, approva o giustifica genocidi o altri crimini contro l'umanità, come definiti dalla legge internazionale e riconosciuti tali dal Tribunale Militare Internazionale, istituito dall'Accordo di Londra l'8 agosto 1945, o da altri tribunali internazionali.

Le norme italiane di contrasto al fenomeno

Nel quadro delle **attività legislative nazionali**, si possono individuare alcune norme di interesse:

Il Senato ha approvato di recente una mozione che istituisce una “Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza”. L'iniziativa del Senato segue la denuncia espressa dalla Senatrice a vita, Liliana Segre, che ha dichiarato di ricevere “ogni giorno 200 messaggi che incitano all'odio razziale”.

Per quanto concerne gli “hate crimes” e gli “hate speech”, la normativa di riferimento é la legge n. 654 del 13 ottobre 1975; essa ratifica la Convenzione di New York del 7 marzo 1966 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e rappresenta tuttora il dato normativo fondamentale nell'ordinamento italiano. La Legge, che ha subito alcuni interventi di riforma, punisce con pene detentive, chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, chi in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

La cosiddetta “Legge Mancino” (Decreto Legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 201 del 1993) aveva già abbreviato, in materia i massimali delle pene, nonché differenziato tra condotte di incitamento alla discriminazione e quelle di incitamento alla violenza; e introdotto, altresì, due nuove fattispecie delittuose: il crimine commesso da chi, a vario titolo, partecipa ad associazioni, organizzazioni, movimenti o gruppi aventi finalità discriminatorie, e quello commesso da chi, in pubbliche riunioni, compie manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi finalità di discriminazione razziale.

Più recentemente la Legge n. 115 del 16 giugno 2016 ha aggiunto all’art. 3 della legge n. 654/1975 un ulteriore comma che prevede la “reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra”, come definito dalla Corte penale internazionale. Si tratta della delicata tematica del negazionismo, che pone in stretto rapporto la questione della verità storica con la libertà di manifestazione del pensiero.

Quanto all’**AGCOM**, la stessa con delibera n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016 l’Autorità ha emanato un atto di indirizzo “*sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”. La stessa Autorità ha rilevato che le crescenti preoccupazioni, derivanti dai flussi migratori provenienti da Paesi in stato di guerra, possono determinare un contesto informativo - proprio in ragione della pervasività del mezzo radiotelevisivo e dell’importante contributo che l’informazione radiotelevisiva svolge in ordine alla formazione di un’opinione pubblica su temi così rilevanti -, tale da alimentare fenomeni di discriminazione, in contrasto con i principi fondamentali di tutela della persona e del rispetto della dignità umana; in particolare allorquando alimentato da notizie inesatte o tendenziose.

L’Autorità ha rilevato la necessità che i programmi nella diffusione di notizie e nella loro rappresentazione nel corso degli approfondimenti si uniformassero “a criteri-verità, limitando connotazioni di razza, religione o orientamento sessuale non pertinenti ai fini di cronaca ed evitando espressioni fondate sull’odio o sulla discriminazione, che incitino alla violenza fisica o verbale ovvero offendano la dignità umana e la sensibilità degli utenti contribuendo in tal modo a creare un clima culturale e sociale caratterizzato da pregiudizi oppure interferendo con l’armonico sviluppo psichico e morale dei minori”.

L’avvio del procedimento per l’adozione di un regolamento in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto alle espressioni d’odio (hate speech), di cui alla delibera n. 403/18/CONS del 25 luglio 2018, è stato determinato dalla necessità e dall’urgenza di assicurare uno specifico presidio regolamentare e sanzionatorio a taluni principi

fondamentali di cui all'art.3 Dlgs. n.177 del 31 luglio 2005, nonché a taluni principi generali di cui all'art.4 del medesimo decreto legislativo. E tra questi in particolare:

- la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;
- la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di appartenenza etnica, orientamento sessuale, religione o nazionalità;
- la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evocino discriminazioni relative a caratteristiche etniche, orientamento sessuale e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali.


Con delibera n. 46/18/CONS del 6 febbraio 2018 l'Autorità è successivamente intervenuta esaminando i dati di monitoraggio sul pluralismo politico/istituzionale in televisione forniti dalla società Geca Italia S.r.l. e riferiti ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi da diverse testate giornalistiche dal 29 gennaio al 4 febbraio 2018.

Dall'esame dei dati l'Autorità ha rilevato che *“la trattazione di casi di cronaca relativi a reati commessi da immigrati extra-comunitari, appare orientata, in maniera strumentale, ad evidenziare un nesso di causalità tra immigrazione, criminalità e situazioni di disagio sociale e ad alimentare forme di pregiudizio razziale nei confronti dei cittadini stranieri immigrati in Italia, contravvenendo ai principi di non discriminazione e di tutela delle diversità etniche e culturali che i fornitori di servizi media audiovisivi sono tenuti ad osservare nell'esercizio dell'attività di diffusione radiotelevisiva”*. Secondo l'Autorità, dall'analisi dei dati emergeva, in varie circostanze, *“un orientamento a fornire informazioni non complete e contraddittorie”* idonee a *“contribuire ad alimentare meccanismi di discriminazione e incitamento all'odio”*.

Infine con Delibera n. 157/19/CONS del 15 maggio 2019, l'Autorità ha adottato un regolamento relativo al rispetto della dignità umana e al principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech con cui impone agli editori, a tutte le trasmissioni (anche di intrattenimento) e ai social di evitare o di cancellare *“espressioni di odio”* che incoraggino alla violenza e all'intolleranza.

A livello Regionale e locale in tema di hate speech, in attesa di interventi normativi specifici in materia da parte delle Regioni si segnala che l'Emilia Romagna si avvale del Protocollo d'intesa regionale sulla comunicazione interculturale, in attuazione a quanto previsto dalla legge regionale n. 5 del 2004 sull'inclusione sociale dei cittadini stranieri. L'obiettivo è promuovere una convivenza plurale, rispettosa della dignità e dei diritti di tutta la cittadinanza attraverso il dialogo, il confronto, l'abbattimento degli stereotipi e dei pregiudizi, e la promozione di una più equilibrata rappresentazione del mondo dell'immigrazione sui media. Tra le iniziative promosse in attuazione del suddetto Protocollo regionale rientra il quaderno "Media education, comunicazione interculturale e Hate speech". Questo è stato realizzato dal Centro per l'educazione ai media Zaffiria di Bellaria-Igea Marina (RN) e da Cospe Onlus di Firenze, con l'intento di fornire alcuni appunti e idee operative per educatori e insegnanti che intendono affrontare e contrastare il fenomeno dell'hate speech seguendo un approccio interculturale. Il quaderno contiene, infine, un modulo comprensivo di sei unità didattiche sperimentali, costituenti l'esito di un percorso per la realizzazione di un'iniziativa formativa rivolta ai soggetti suindicati sul tema della comunicazione e sul *media education* (in particolare sull'hate speech online) e sulla realizzazione di specifici laboratori sperimentali nelle scuole secondarie della provincia di Rimini.

Agli albori del fenomeno: il caso Carolina Picchio



Carolina, una giovane ragazza di quattordici anni di Novara, è diventata vittima e simbolo della lotta al cyberbullismo. Dopo essere andata ad una festa, a causa di un malessere, Carolina si recava in bagno, seguita da un gruppo di coetanei che decidevano di molestarla e di filmare la terribile scena. Il video veniva così pubblicato su Facebook, ricevendo 2.600 like. Tutto questo contribuì ad umiliare la giovane ragazza che non riuscì più a sopportare di vedersi in quel filmato, condiviso così tante volte sul web dai suoi coetanei. Fu così mortificante leggere i commenti denigratori e gli insulti postati sui social che la giovane ragazza si tolse la vita, gettandosi dal balcone della sua stanza, avendo prima cura di lasciare un biglietto ai suoi cari, in cui evidenziava quanto il peso delle parole può far male ad una persona più delle botte. Carolina morì la notte del 4 gennaio 2013 e ad ucciderla fu il cyberbullismo.

Sono tante le storie simili, di ragazzi che non sono riusciti a sottrarsi alle parole ostili dette su internet, che non ce l'hanno fatta a sostenere il peso della gogna mediatica per un difetto, una particolarità o un modo di vestirsi. Forse per vergogna, per solitudine o per troppa sensibilità hanno scelto che il vuoto fosse meglio di quella vita.

Il legislatore, di fronte a vicende come queste, ha dunque sentito il sacrosanto dovere di intervenire al fine di punire i comportamenti che sono riconducibili a condotte illecite, umilianti, degradanti e avviliti, tanto da configurare fattispecie legalmente rilevante. Anche qui, il limite sottile fra cyberbullismo e critica, o manifestazione di opinione, è a volte labile, ed è per questo che svariati sono gli interventi normativi in proposito.

I primi interventi internazionali

Dal punto di vista europeo, è prevista una generale protezione dell'individuo come persona, facendola prevalere sulla possibilità di esercitare i diritti di libera manifestazione del pensiero. L'art. 24 della Carta dei Diritti Fondamentali tutela i "Diritti del bambino" e stabilisce che: "*i bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere*".

Si attiva, quindi, un doppio profilo: da una parte, la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, dall'altra, la necessità di garantire la libera espressione, che però non può includere la libertà di comunicare e di ricevere contenuti offensivi e violenti non adatti per queste particolari fasce di età. Nel caso del cyberbullismo queste manifestazioni del pensiero possono ledere la dignità umana, oltre che risultare diffamanti o verbalmente violente e, per questo, richiedono il dovere di rispettare e proteggere coloro che sono più vulnerabili.

Quindi, bisogna adottare una regolamentazione che rispetti l'apertura del web in modo ragionevole, ma che sia anche in grado di far fronte ai delicati problemi che esso pone quando si tratta di tutelare i minori. A tal proposito, il 20 novembre del 2012, durante una seduta plenaria del Parlamento europeo, è stata adottata una risoluzione non legislativa dal titolo "*Protecting children in the digital world*". È stato sottolineato come i bambini nella rete corrano il rischio di violenza, frode e offese alla propria dignità senza che i loro genitori se ne accorgano.

Per questo, gli Stati membri dell'UE sono tenuti ad intensificare i loro sforzi attraverso la legge, la cooperazione o la condivisione di buone pratiche, per combattere i contenuti illeciti o dannosi e garantire che le risorse online possano essere utilizzate con meno rischi. Il testo della risoluzione propone un'educazione ai nuovi media digitali, non solo per i bambini ma anche per i genitori e gli insegnanti, da includere nei programmi educativi, affiancando ad essa la lotta contro i contenuti illegali e nocivi da parte dei soggetti istituzionali e dei fornitori di servizi internet. Questi, infatti, dovrebbero intensificare il coordinamento a livello europeo, in modo da facilitare la segnalazione di illeciti e per poter collaborare con le forze di giustizia, compresa la Polizia postale.

Nell'ambito del programma *Daphne III*, dal 1° febbraio 2013 ha preso vita il progetto *Delete cyberbullying*, attivo fino a giugno 2014. All'interno del sito, nella sezione "*About the project*", si legge che il cyberbullismo consiste nell'uso di internet e delle tecnologie correlate per danneggiare altre persone, in modo intenzionale, ripetuto e ostile. Dopo vengono posti gli obiettivi del progetto che, attraverso la collaborazione dei partner internazionali, vuole contribuire allo sviluppo di un approccio comune alla prevenzione dei rischi, alle informazioni e alle linee guida per insegnanti, genitori, bambini e altre parti interessate. Inoltre, sempre nell'ambito del progetto, viene affermata la necessità di riconoscere il cyberbullismo come un pericolo reale e sostanziale, in grado di provocare danni immediati e significativi.

La Commissione europea auspica, altresì, uno scambio di buone pratiche nelle scuole e nelle famiglie per l'individuazione, il controllo e la prevenzione del bullismo online.

Durante l'VIII edizione dell'*European Forum on the Rights of the Child* - Bruxelles, 18-19 novembre 2013- organizzato dalla Commissione Europea, sono state affrontate le tematiche relative alla necessità di integrare le *policies* riguardanti la protezione dei minori per fornire delle linee guida all'Unione Europea. La *European Union Agenda for the Rights of the Child* annovera tra i

suoi obiettivi quello di concentrarsi sulle azioni per proteggere i bambini dalla violenza fisica e psicologica, dentro e fuori il contesto scolastico, a prescindere dai mezzi utilizzati per le prepotenze (bullismo/cyberbullismo).

Proteggere i bambini dall'esposizione ai contenuti dannosi del *web* e consentire loro di gestire i rischi è parte anche della strategia del programma *Better Internet for Kids*, promosso sempre dalla Commissione nell'ambito dell'Agenda Digitale Europea. Questa, infatti, si basa su sette pilastri fondamentali che costituiscono la base di un uso sicuro e responsabile della rete in tutti i Paesi membri. Le “*actions*” intraprese nell'ambito dell'Agenda, inoltre, hanno l'obiettivo di proporre misure giuridiche che rafforzino la cooperazione a livello nazionale, comunitario ed extraeuropeo e che permettano ai cittadini di sfruttare pienamente i vantaggi delle tecnologie digitali.

Nel maggio 2012, la Commissione ha definito, altresì, una *European Strategy for a Better Internet for Children*, per offrire ai bambini le competenze digitali e gli strumenti di cui hanno bisogno per godere del *web* in modo sicuro. Infatti, tra gli obiettivi principali della strategia rientrano la sensibilizzazione e responsabilizzazione attraverso l'insegnamento di un uso corretto della rete in tutte le scuole dell'UE e la creazione di un ambiente sicuro per i bambini attraverso impostazioni sulla privacy e uso del *parental control*.

A livello nazionale, la normativa in materia di cyberbullismo è prevista dalla Legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo). Questa legge ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni preventive e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili di reato.

Successivamente il MIUR ha pubblicato le linee guida 27 ottobre 2017 - linee di orientamento per la prevenzione e contrasto del cyberbullismo, divise in sei capitoli dedicati alle considerazioni sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, alla tematica della sicurezza in rete, alle politiche di intervento del Ministero, all'organizzazione territoriale e alle azioni delle scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie e alla formazione del corpo docente.

L'iter che ha portato all'emanazione della legge 71/2017 è stato piuttosto lungo, e ha coinvolto diversi provvedimenti: la direttiva del MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007, contenente “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”, ha istituito gli Osservatori regionali permanenti sul bullismo, attivi presso gli Uffici scolastici regionali, volti a garantire sia una rilevazione e un monitoraggio costante del fenomeno sia il supporto alle attività promosse dalle istituzioni scolastiche singolarmente e/o in collaborazione con altre strutture operanti nel territorio. Dalla direttiva si evince, in particolare, che “spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea ed efficace nell'azione promozionale di educazione alla

cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell'ambiente in cui essa opera".

Con la Direttiva 15 marzo 2007, inoltre, recante le "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti" si è voluto porre l'attenzione sull'utilizzo responsabile delle nuove tecnologie, come per esempio i cellulari, all'interno dell'istituto scolastico.

Successivamente l'8 gennaio 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha approvato la prima bozza del Codice di autoregolamentazione anti-cyberbullismo, nel quale era previsto che "gli operatori della Rete, e in particolare coloro che operano nei servizi di social networking, si impegnino ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno". Al Tavolo hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, degli operatori della rete, tra i quali Google, Microsoft, Autorità per la privacy e Garante per l'infanzia, Confindustria digitale.

È stato poi presentato il Disegno di Legge n. 1261 in Senato il 27 gennaio 2014, recante: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Si prevedeva, pertanto, il coinvolgimento della prima agenzia educativa (la famiglia) e attraverso la prevenzione, l'accertamento, la sanzione e la protezione delle vittime. L'obiettivo era di arrestare il fenomeno de quo, inserendo alcune novità, come la creazione di procedure ed istituti nuovi e specifici per elevare il livello di tutela dei bambini e dei ragazzi, vittime di questa forma di violenza. In particolare, veniva introdotta una procedura accelerata innanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che avrebbe consentito ai genitori di un minore, vittima di un atto di cyberbullismo, di ottenere una tutela rafforzata e celere da parte dell'Autorità, attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona, commessa in rete. In questa prospettiva, si riteneva, inoltre, determinante l'educazione "digitale" di bambini e ragazzi, volta a favorire, attraverso uno specifico percorso didattico, la responsabilizzazione degli stessi e a promuoverne la consapevolezza in ordine ai rischi correlati all'uso della rete.

Il 28 luglio 2015 veniva poi approvata la Dichiarazione dei Diritti in Internet che in 14 articoli metteva nero su bianco quelli che sono i diritti on line di ogni cittadino. La volontà di diffondere nelle scuole tale Dichiarazione, recante i principi per un uso corretto e consapevole della rete, portava alla sottoscrizione, da parte del Presidente della Camera e del Ministro dell'Istruzione, di un Protocollo d'Intesa, nell'ambito delle iniziative volte a contrastare i fenomeni di cyberbullismo.

Le norme e il panorama legislativo attuali.

LA LEGGE 71/2017

Dunque nel Maggio 2017 veniva formulata ed emanata la detta Legge 71/2017, che introduceva alcuni elementi di novità che possono apparire interessanti ai fini del presente studio.

Innanzitutto vengono previste svariate misure di contrasto preventivo del fenomeno, da attuarsi presso le istituzioni scolastiche in particolare (anche con la designazione di un docente per Istituto scolastico che sia referente per la materia), recependo pertanto il concetto che la prevenzione a mezzo educazione degli studenti è assolutamente fondamentale, quanto se non più dell'attività repressivo/punitiva. Linee guida biennali per la detta prevenzione del fenomeno sono predisposte e attuate dal MIUR, in coordinazione con il Ministero della Giustizia.

In relazione alla repressione, anche in caso di mancanza di denuncia da parte della vittima, si applica la disciplina sull'ammonimento del questore, mutuata da quella dello stalking, anche al cyberbullismo, con la possibilità che egli convochi il minore responsabile (insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Viene poi previsto un importante rimedio per la vittima, la quale può rivolgere una istanza al gestore del sito internet o del gestore della piattaforma multimediale per ottenere dei rimedi inibitori a sua tutela, tecnicamente la rimozione del contenuto illecito dalla stessa piattaforma; sono previsti ovviamente dei termini brevi, 48 ore, per l'espletamento della richiesta a cura del soggetto ricevente l'istanza. Nel caso sia necessario, analoga istanza può essere presentata al Garante per la protezione dei dati personali.

L'AZIONE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

La Legge 31 luglio 1997, n. 249 ("Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo") prevede tra le attività rilevanti svolte dall'Autorità quella riguardante la protezione dei minori nel sistema delle comunicazioni. Tale verifica del rispetto delle norme in materia era prevista solo nel settore radiotelevisivo, ma successivamente, nel 2013, l'Autorità ha deliberato la realizzazione di un primo Libro Bianco "Media e minori", con il proposito di sviluppare la riflessione sugli interventi e sulle misure di garanzia più adatte a definire un approccio alla tutela, concettualmente coordinato e consono al nuovo contesto comunicativo digitale.

Le conclusioni della prima indagine avevano mostrato la sostanziale insufficienza del modello di tutela tradizionale dell'infanzia e dell'adolescenza di fronte alla trasformazione del sistema dei mezzi di comunicazione, soprattutto in conseguenza dell'affermazione del web 2.0, che rende la comunicazione sempre più fluida e interattiva. La garanzia dei minori perciò, a fronte della evoluzione del contesto mediale e delle nuove modalità di fruizione e consumo dei media, concettualmente non era più "confinabile" ai media audiovisivi tradizionali, generalisti o tematici che essi siano.

Possiamo dire pertanto che l'Autorità abbia meritoriamente esteso le proprie competenze – pur nei limiti ad essa formalmente assegnati – a un ambito che necessitava di interventi urgenti al fine di arginare un fenomeno divenuto preoccupante, interpretando correttamente il senso di *media* in modo moderno ed attuale, partecipando attivamente alla gestione del "caso cyberbullismo". Il Libro Bianco ha costituito infatti l'occasione per un inventario delle problematiche del rapporto tra persone minori d'età e *media*, evidenziando, in particolare, la necessità di orientare l'ambito di analisi sul consumo di new media da parte dei soggetti in età evolutiva, anche allo scopo di individuare le conseguenti emergenze normative.

Inoltre, con delibera n. 481/14/CONS del 23 settembre 2014, l'Autorità ha costituito l'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet, con l'espressa finalità di istituzionalizzare un approccio maggiormente coordinato alle diverse problematiche connesse all'utilizzo della rete e dei social network e di verificare l'efficacia delle procedure e delle misure negoziate dagli operatori del settore. Sebbene non sia possibile individuare un complesso di norme che attribuisca all'Autorità esplicite competenze in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete Internet, tuttavia, in ragione del processo di convergenza di telecomunicazioni, informatica e media e degli specifici compiti che la normativa vigente le attribuisce in tema di tutela dei minori, l'Autorità ha ritenuto necessario implementare, attraverso l'Osservatorio, attività di approfondimento e monitoraggio di fenomeni quali l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, l'hate speech e la diffusione di contenuti deplorabili.

Evolvendosi questa attività di supervisione e controllo, nel 2016 l'Autorità, con l'intenzione di rinnovare la ricerca originaria realizzata con il Libro Bianco del 2013-14, ha deliberato un Libro Bianco 2.0. In esso si evidenzia che le ricerche in ambito europeo descrivono il cyberbullismo quale uno dei rischi cui il minore può incorrere nella navigazione online. Una delle principali evidenze scientifiche è quella secondo cui le generazioni più giovani nel web sono esposte a rischi.

Nel Libro Bianco 2.0 si documenta, tra l'altro, l'emergere di fenomeni che indicano condizioni di dipendenza nei confronti della comunicazione mobile digitale, quali il fenomeno denominato FoMO, acronimo di Fear of Missing Out, riguardante la preoccupazione ossessiva di perdere un

evento postato online, ovvero di “essere tagliati fuori” dalle esperienze vissute dagli amici - preoccupazione in genere connessa ad un comportamento di controllo ripetuto dello smartphone.

I dispositivi portatili sono apparecchi personali multifunzionali convergenti che, oltre a rendere possibile l’accesso, dovunque ed in qualunque momento della vita quotidiana, ad una gamma di contenuti e di attività online sempre più ampia e articolata, privatizzano la connessione alla rete e l’uso di internet.

Il 6 febbraio 2018, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, promossa e istituita dalla Commissione Europea, è stato siglato un Protocollo d'intesa tra il MIUR e l’AGCOM al fine di promuovere tra le nuove generazioni un uso critico e consapevole delle tecnologie digitali. Attraverso questo Protocollo viene dato il via a una collaborazione solida e proficua per promuovere l’acquisizione, da parte delle studentesse e degli studenti, delle conoscenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale e consapevole per contrastare, inoltre, ogni forma di cyberbullismo.

L’ATTIVITÀ REGIONALE

A livello Regionale l’importanza della tematica del cyberbullismo è stata recepita con notevole interesse, tanto che negli ultimi anni varie Regioni si sono dotate di una legge apposita sul tema:

- Basilicata con la [Legge regionale del 30 novembre 2018 n. 43](#);
- Campania con la [Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11](#);
- Lazio con la [Legge regionale 24 Marzo 2016, n. 2](#);
- Lombardia con la [Legge regionale del 7 febbraio 2017, n. 1](#);
- Marche con la [Legge regionale 6 agosto 2018, n. 32](#);
- Piemonte con la [Legge regionale del 5 febbraio 2018, n. 2](#);
- Puglia con la [Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50](#);
- Toscana con la [Legge regionale 26 novembre 2019, n. 71](#);
- Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Trento con la Legge provinciale del 14 febbraio 2007, n. 5, modificata dalla [l.p. 28 maggio 2018, n. 6](#) e dalla [l.p. 3 agosto 2018, n. 15](#);
- Umbria con la [Legge Regionale 9 maggio 2018, n. 4](#).

Alcune Regioni hanno presentato di recente una o più proposte di legge regionale sul cyberbullismo:

- Abruzzo con [la Proposta di Legge 14 novembre 2019, n. 79](#);
- Molise con la [Proposta di legge 15 ottobre 2019, n. 98](#);

- Sardegna con i [Progetti di legge 5 giugno 2019, n. 16](#) e [11 febbraio 2020 n. 109](#);
- Sicilia con il [Disegno di Legge 02 ottobre 2018, n. 372](#).

Altre Regioni hanno affrontato la tematica apportando modifiche a leggi antecedenti e/o lavorando con l'obiettivo di giungere all'emanazione di una legge che disciplini in modo organico la materia.

- La Calabria ha approvato la [Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9](#), “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”, con la quale vengono istituite la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo (art. 2) e la settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo (art. 55). Di recente il Co.Re.Com. Calabria ha approvato con [Delibera 11 dicembre 2019, n. 53](#) una proposta di legge dal titolo: “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo con la funzione di colmare il vuoto normativo attraverso l’introduzione di norme che disciplinino la promozione e il sostegno di interventi e azioni per la prevenzione, gestione e contrasto di tali fenomeni”.
- L’Emilia Romagna con l’art. 44 della [legge regionale 15 luglio 2016, n. 11](#) ha modificato l’articolo 12 della [Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14](#). Il comma 1 dell’articolo 12 della legge è stato sostituito dai seguenti:

“1. La Regione promuove l’educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell’uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l’educazione alla comprensione e all’uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.

1 bis. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso convenzioni con centri studi, poli specialistici, università, scuole e associazionismo.”

In seguito con la [Legge regionale 1 agosto 2019, n. 15](#) all’ art. 3 comma 1 ha stabilito che:

“1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, sostenendo progettualità le cui modalità assicurino il dovere e diritto dei genitori di educare la prole, ai sensi dell’articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dell’art.

30 della costituzione. A tale scopo la Regione valorizza la pluralità delle metodologie di intervento per garantire un'effettiva libertà di scelta.”

- Il Friuli Venezia Giulia con la [legge regionale 24 maggio 2017, n. 17](#) ha inserito dopo l' [articolo 21 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5](#) (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) l'art. 21 bis dal titolo “Educazione alla gestione dei conflitti e contrasto al fenomeno del bullismo” che contiene le norme dove sono indicati gli interventi che la Regione sostiene per la prevenzione e il contrasto del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo.
- La Liguria con l'art. 21 della [Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29](#) ha modificato la [Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6](#) (Promozione delle politiche per i minori e i giovani).
 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“ 2 bis. La Regione promuove, altresì, interventi per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in attuazione di quanto previsto dalla legge 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).”
 2. Dopo l'articolo 37 della l.r. 6/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 37 bis
(Interventi contro il bullismo e il cyberbullismo)

 1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 37, comma 2 bis, e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni Sito esterno della l. 71/2017 , promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell'ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.
 2. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni sulle problematiche suddette.”
- La Valle d'Aosta nella [Legge regionale del 3 agosto 2016, n. 18](#), all'art. 3 (potenziamento dell'offerta formativa) comma 1, ha disposto che le istituzioni scolastiche, potenzino l'offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari.

Tra questi alla lettera “J” rientra il seguente obiettivo: “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico”.

- Il Veneto con la [Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45](#) (“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”) all’art. 42 ha inserito le disposizioni in materia.

“Art. 42 - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo.

1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, promuove un tavolo di lavoro regionale, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 1, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.

3. Le aziende ULSS, anche in via sperimentale, attuano le iniziative stabilite dal tavolo di cui al comma 2

4. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, al fine dell’eventuale adozione di un provvedimento più articolato che consenta di superare la fase sperimentale.

5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020”.

Di seguito si riporta una breve **sintesi** delle principali normative regionali sul fenomeno del cyberbullismo:

REGIONE	NORMATIVA	TITOLO
ABRUZZO	Proposta di Legge 14 novembre 2019, n. 79	“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”.
BASILICATA	Legge regionale del 30 novembre 2018 n. 43	“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo”.
CALABRIA	Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9	“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità.

		dell'economia responsabile e della trasparenza ".
	Delibera Co.Re.Com 11 dicembre 2019, n. 53	" %Approvazione proposta di legge regionale, recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo" ".
CAMPANIA	Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11	"77fdbf9d=e2bed1R1Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania" .
EMILIA ROMAGNA	Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 modificata dalla --l. r. 15 luglio 2016, n. 11	"Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" .
	Legge regionale 1 agosto 2019, n. 15	"Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" .
FRIULI VENEZIA GIULIA	Legge regionale del 22 marzo 2012, n. 5, modificata dalla l. r. 24 maggio 2017, n. 17	"Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità" .
	Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17	"Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo" .
LAZIO	Legge regionale 24 Marzo 2016, n. 2	"Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo" .
LIGURIA	Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 modificata -- :001dalla l. r. 28 dicembre 2017, n. 29	"Promozione delle politiche per i minori e i giovani" .
	Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29	"Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018" .
LOMBARDIA	Legge regionale del 7 febbraio 2017, n. 1	"Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo" .
MARCHE	Legge regionale 6 agosto 2018, n. 32	"Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyber pedofilia" .
MOLISE	Proposta di legge 15 ottobre 2019, n. 98	"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo" .
PIEMONTE	Legge regionale del 5 febbraio 2018, n. 2	"Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del

		cyberbullismo ”.
PUGLIA	Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50	“ Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ”.
SARDEGNA	Progetto di legge 5 giugno 2019, n. 16	“ Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ”.
	Progetto di legge 11 febbraio 2020 n. 109	“ Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, stupefacenti e nicotina ”
SICILIA	Disegno di Legge 02 ottobre 2018, n. 372	“ Norme in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ”.
TOSCANA	Legge regionale 26 novembre 2019, n. 71	“ Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ”.
TRENTINO ALTO ADIGE (Provincia autonoma di Trento)	Legge provinciale del 14 febbraio 2007, n. 5, modificata dalla l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e dalla l.p. 3 agosto 2018, n. 15.	“ Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ”.
UMBRIA	Legge Regionale 9 maggio 2018, n. 4	“ Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali ”
VALLE D’AOSTA	Legge regionale del 3 agosto 2016, n. 18	“ Disposizioni per l’armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l’ordinamento scolastico della Valle d’Aosta ”.

Si allega focus con le schede di sintesi delle leggi regionali sul cyberbullismo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Focus - Schede di sintesi leggi regionali cyberbullismo



Indice Analitico

REGIONE ABRUZZO	<u>pag. 3</u>
REGIONE BASILICATA	<u>pag. 4</u>
REGIONE CALABRIA.....	<u>pag. 5</u>
REGIONE CAMPANIA.....	<u>pag. 7</u>
REGIONE EMILIA ROMAGNA	<u>pag. 8</u>
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>pag. 9</u>
REGIONE LAZIO	<u>pag. 10</u>
REGIONE LIGURIA	<u>pag. 11</u>
REGIONE LOMBARDIA.....	<u>pag. 12</u>
REGIONE MARCHE.....	<u>pag. 13</u>
REGIONE MOLISE	<u>pag. 14</u>
REGIONE PIEMONTE	<u>pag. 15</u>
REGIONE PUGLIA	<u>pag. 16</u>
REGIONE SARDEGNA.....	<u>pag. 17</u>
REGIONE SICILIA.....	<u>pag. 19</u>
REGIONE TOSCANA	<u>pag. 20</u>
REGIONE TRENINO ALTO ADIGE	<u>pag. 21</u>
REGIONE UMBRIA	<u>pag. 22</u>
REGIONE VALLE D'AOSTA	<u>pag. 23</u>
REGIONE VENETO	<u>pag. 24</u>

REGIONE ABRUZZO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Proposta di Legge 14 novembre 2019, n. 79</u>	<u>“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber bullismo”.</u>

La Regione, ha recentemente presentato la suddetta proposta di legge.

Tale proposta intende promuovere e sostenere interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile e inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet.

Sono previsti finanziamenti per i seguenti interventi: realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze; promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo; attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio; promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio; progetti per favorire l'emersione.

REGIONE BASILICATA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Legge regionale del 30 novembre 2018 n. 43	“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber bullismo”.
<p>La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione, individuazione ed emersione, contrasto e repressione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, volte a: implementare e favorire la diffusione della cultura del rispetto delle regole e della dignità della persona, facendo salva ogni diversità legata alla razza, al sesso, alla religione, alle condizioni economiche o ogni altra condizione, sia che si riferisca al minore stesso, sia alla sua famiglia; tutelare l'integrità psico-fisica dei fanciulli e degli adolescenti con particolare riguardo all'ambiente scolastico ed all'utilizzo dei social-media e della rete internet. La Regione finanzia appositi programmi e progetti che devono riguardare: campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie; organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico ed educativo più in generale volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un'efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo; modalità di individuazione volte a favorire l'emersione dei singoli episodi di bullismo e cyberbullismo; attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni attive sul territorio e di rieducazione per chi compie atti di bullismo per agevolarne il recupero sociale.</p>	
<p>La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 27/2020 ha recentemente dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2018, n. 43, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri.</p>	

REGIONE CALABRIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Legge regionale 26 aprile 2018, n. 9	“Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza”.
Delibera Co.Re.Com 11 dicembre 2019, n. 53	“Approvazione proposta di legge regionale, recante: “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.

La Regione istituisce all’art. 2 della Legge regionale 26 aprile 2018, la Consulta regionale per la legalità e il monitoraggio del bullismo e del cyberbullismo. La Consulta raccoglie anche informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti in Calabria, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. La Regione istituisce all’art. 55 la settimana regionale contro il bullismo e cyberbullismo, da celebrarsi, anche presso le sedi istituzionali regionali, nella prima decade di febbraio, in coincidenza con la giornata nazionale dedicata al tema, prevista per il 7 febbraio di ogni anno

La Delibera 11 dicembre 2019, n. 53 il Co.Re.Com approva la proposta di legge regionale, recante: “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo” In questa proposta di legge sono previsti interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo. Sono promossi e sostenuti interventi a carattere multidisciplinare, volti alla diffusione della legalità, al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di ogni forma di discriminazione, alla promozione dell’educazione civica digitale, alla tutela dell’integrità psicofisica dei minori e all’utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto all’ambiente scolastico. È previsto che un piano triennale dei interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo che il Consiglio regionale approva, su proposta del Co.Re. Com. Calabria. Il piano triennale prevede campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti, prioritariamente all’interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze del bullismo e del cyberbullismo; la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell’educazione dei sentimenti, all’affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull’uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche; l’organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un’efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e della rete internet; l’attivazione di

programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi. I programmi di sostegno e i progetti sono finalizzati, anche attraverso la messa in atto di attività di recupero che coinvolgono le vittime, a far comprendere agli autori il disvalore e gli effetti negativi delle loro azioni e sono realizzati anche in collaborazione con le competenti figure professionali, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le aziende sanitarie regionali, i servizi sociali ed educativi e le associazioni attive sul territorio, nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine; l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo anche con il supporto dei soggetti suddetti; l'attivazione di portelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire la promozione in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari, per potenziare il senso di responsabilità, la partecipazione e l'autostima dei ragazzi, nonché per favorire modalità corrette di gestione dei conflitti, di confronto e di comunicazione tra pari; la promozione di percorsi formativi volti all'acquisizione delle competenze sull'uso responsabile del web e dei social network; la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

REGIONE CAMPANIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge regionale 22 maggio 2017, n. 11</u>	<u>“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”</u>
<p>La Regione, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, concernenti: la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media; la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate; l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web; l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali; l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale; l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo; l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali; la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze; la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (peer education).</p>	

REGIONE EMILIA ROMAGNA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 <i>Modificata dalla L.R. 15 luglio 2016, n. 11</i>	“Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” .
Legge regionale 15 luglio 2016, n. 11	“Modifiche legislative in materia di politiche sociali, abitative, per le giovani generazioni e servizi educativi per la prima infanzia, conseguenti alla riforma del sistema di governo regionale e locale” .
Legge regionale 1 agosto 2019, n. 15	“Legge regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” .
<p>La Regione con l’introduzione dell’art. 44 della Legge regionale 15 luglio 2016, n. 11 modifica l'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2008. La Regione promuove l'educazione ai media e alle tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali strumenti per lo sviluppo del senso critico, della capacità di analisi dei messaggi e delle strategie comunicative, dell'uso creativo e consapevole delle potenzialità espressive proprie dei diversi soggetti della comunicazione e dei diversi media. A tal fine sostiene iniziative di ricerca e progetti di formazione rivolti alle giovani generazioni riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso dei linguaggi mediali, anche rivolti al contrasto della dipendenza e del cyberbullismo.</p> <p>Inoltre con la legge regionale all’art. 3 della legge regionale 1 agosto 2019 n. 15 all’art. la Regione, nell’ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, le agenzie educative del territorio e le associazioni, sostiene la promozione di attività di formazione e aggiornamento del personale docente diretta a favorire inclusione sociale, superamento degli stereotipi discriminatori, prevenzione del bullismo e cyberbullismo motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.</p>	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge regionale del 22 marzo 2012, n. 5, modificata dalla l.r. 24 maggio 2017, n. 17</u>	<u>“Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”.</u>
<u>Legge regionale 24 maggio 2017, n. 17</u>	<u>“Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”.</u>
<p>La Regione con l'introduzione dell'art. 21 bis da parte della l.r. 24 maggio 2017, n. 17, sostiene e finanzia progetti e interventi, con approccio multidisciplinare, volti all'educazione alle relazioni umane, al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni. Sostiene azioni di rilevazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo. In particolare la Regione promuove e sostiene: protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei giovani; iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo; percorsi educativi, di cooperazione e di partecipazione attiva rivolti ai bambini, agli adolescenti e ai giovani, mirati all'educazione ai sentimenti, all'affettività, alla legalità e all'uso consapevole della rete internet e dei nuovi media, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie; corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori, volti ad acquisire competenze e tecniche educative nei confronti dei giovani al fine di favorire una corretta interrelazione e un utilizzo consapevole dei media e dei social network; corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza e capacità di intervento nella gestione dei conflitti e del fenomeno del bullismo; campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte ai minori e agli adulti anche all'interno delle scuole; azioni informative di sensibilizzazione verso gli ordini professionali.</p>	

REGIONE LAZIO	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO

[Legge regionale 24 Marzo 2016, n. 2](#)

[“Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”.](#)

La Regione, all’art. 2 della legge sostiene e finanzia programmi, progetti ed interventi strutturali. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti concernenti i seguenti interventi: promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi del rispetto delle diversità nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, dell’educazione ai sentimenti, dell’educazione all’affettività e alla gestione dei conflitti, della legalità, nonché sull’uso consapevole della rete internet e dei new media; promozione di uno stile di vita familiare che sostenga lo sviluppo di un senso critico nel minore/adolescente e che riduca al minimo la loro esposizione a modelli che stimolano comportamenti violenti e aggressivi, in relazione all’abuso di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate; organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire l’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare un’efficace azione, soprattutto preventiva, del fenomeno del bullismo, con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal web; attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione; organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull’aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolare il recupero sociale; attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si è verificato l’evento, nonché di sportelli di ascolto negli istituti/scuole, anche con il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l’apprendimento di comportamenti sociali positivi; realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie.

REGIONE LIGURIA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 modificata dalla l.r. 28 dicembre 2017, n. 29.</u>	<u>“Promozione delle politiche per i minori e i giovani”.</u>
<u>Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29</u>	<u>“Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018”.</u>
<p>La Regione, con la legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2017 introduce l’art. 37 bis nella legge regionale n. 6 del 9 aprile 2009. La Regione promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela dell’integrità psico-fisica dei giovani, in particolare nell’ambito scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene, inoltre, interventi finalizzati all’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet. La Giunta regionale istituisce, definendone altresì le modalità di funzionamento, la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo con la finalità di prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e di raccogliere informazioni su tali problematiche.</p>	

REGIONE LOMBARDia	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO

<u>Legge regionale del 7 febbraio 2017, n. 1</u>	<u>“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo“.</u>
<p>La finalità della legge regionale della Lombardia è quella di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in tutte le sue manifestazioni, al fine di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo in particolare i soggetti più fragili. La Regione, promuove e sostiene interventi per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. Promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet. Gli interventi ammessi ai finanziamenti vanno dalle campagne di sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie, alle iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet, corsi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche psico-pedagogiche e di pratiche educative per attuare azioni preventive e di contrasto del fenomeno ed infine attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di tali atti.</p>	

REGIONE MARCHE	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO

Legge regionale 6 agosto 2018, n. 32	“Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, del sexting e della cyber pedofilia”.
<p>La Regione all’art. 1 della legge approva il piano delle politiche regionali integrate di informazione e di educazione per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, cyberbullismo, sexting e della cyber pedofilia.</p> <p>All’art. 3 la legge concede contributi per il finanziamento dei seguenti interventi: promozione di iniziative di carattere educativo sui temi della gestione dei conflitti e del rispetto reciproco, della diversità e di genere; realizzazione di campagne di prevenzione, di sensibilizzazione ed informazione, prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all’altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale in ordine alla gravità e alle conseguenze del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni; realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione prioritariamente all'interno delle scuole, rivolte agli studenti, ai docenti e all’altro personale scolastico e alle figure che svolgono la funzione genitoriale sulle conseguenze della pratica della condivisione virtuale di foto e video e sulle modalità di aggancio del minore da parte del cyberpedofilo; organizzazione di corsi di formazione dei docenti e dell’altro personale scolastico, degli educatori e delle figure che svolgono la funzione genitoriale, anche attraverso il potenziamento delle “scuole per genitori”, volti a garantire l’acquisizione di idonee pratiche educative e competenze psicologiche per attuare un'efficace azione preventiva e di contrasto dei fenomeni oggetto di questa legge; progetti all’interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità; progetti per favorire l'emersione dei fenomeni oggetto di questa legge, quali servizi di ascolto, anche telefonici, ivi compreso il numero verde regionale e punti di accesso telematici; progetti per il sostegno alle vittime, il recupero degli autori e degli spettatori degli atti di bullismo, cyberbullismo e del sexting, nonché dei minori vittime della cyberpedofilia.</p>	

REGIONE MOLISE	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO

Proposta di legge 15 ottobre 2019, n. 98	“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo”.
<p>La Regione, ha recentemente presentato la suddetta proposta di legge.</p> <p>Tale proposta intende promuovere e sostenere le azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo, al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica delle vittime, nonché di valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell’età evolutiva e dell’adolescenza. La Regione Molise intende promuovere e finanziare programmi, progetti e interventi diretti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale e delle diversità altrui. A tal fine la Regione intende sostenere ogni attività finalizzata al contrasto di tutte le forme di discriminazione, nonché quelle dirette all’uso consapevole dei mezzi informatici e della rete anche in ambito scolastico. Sono previsti finanziamenti per i seguenti interventi: realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti di ogni ordine e grado e alle loro famiglie relativamente alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle conseguenze correlate; promozione di iniziative sui temi della legalità, rispetto e tolleranza da attuare in tutti i contesti: scolastico, culturale, sociale, sportivo e ricreativo anche finalizzate all’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio; promozione nel territorio di programmi di recupero rivolti agli autori degli atti di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e con il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive nel territorio; promozione di corsi e di gruppi di supporto alle famiglie, promozione di programmi di assistenza alle famiglie al fine di consentire alle stesse di ricevere aiuto tecnico e di acquisire consapevolezza del fenomeno, in particolare sul tema della prevenzione e del dialogo, sia con i figli vittime di soprusi sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo e cyberbullismo; promozione di corsi di formazione per il personale scolastico, per gli operatori sportivi e per gli educatori volti all’acquisizione di idonee tecniche psico-pedagogiche per individuare soluzioni efficaci alla prevenzione e cura del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze.</p>	

REGIONE PIEMONTE	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Legge regionale del 5 febbraio 2018, n. 2	“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo“.

Le finalità della legge regionale del Piemonte sono la promozione e il sostegno di azioni di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo, allo scopo di tutelare e valorizzare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, nonché di valorizzare il benessere tra pari, di evitare il rischio nell'età infantile e adolescenziale e di supportare i soggetti che ricoprono un ruolo educativo con i minori. Gli interventi oggetto di finanziamento sono la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori e adulti; la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità, del rispetto reciproco e delle diversità, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche; l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi; l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyber bullismo; l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado; la promozione, in ambito scolastico e formativo, di ruoli attivi degli studenti; la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

REGIONE PUGLIA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50</u>	<u>“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.</u>
La Regione promuove e sostiene: attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza,	

di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media; la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate; l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psicopedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web; l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di collaborazione; l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale; l'attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo; l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali; la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze; la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione e la sensibilizzazione sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*peer education*).

REGIONE SARDEGNA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Progetto di legge 5 giugno 2019, n. 16	“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.
Progetto di legge 11 febbraio 2020 n. 109	“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyber-bullismo, stupefacenti e nicotina”

Negli ultimi anni sono stati presentati diversi progetti di legge atti a suggerire iniziative e interventi territoriali tesi alla prevenzione e al contrasto di tali fenomeni.

Il progetto di legge n. 16 del 5 giugno 2019 all'art. 2 promuove interventi di tipo multidisciplinare, in particolare di carattere educativo e sociale, utili a prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo da svolgersi, prioritariamente, in ambito scolastico. In particolare, prevede i seguenti interventi: campagne di sensibilizzazione, approfondimento e informazione, rivolte a minori, giovani e adulti, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; progetti di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo di educazione alla legalità, al rispetto delle diversità, con particolare riguardo alle scelte di carattere sessuale e di educazione all'affettività; sostegno psicologico e pedagogico a favore dei minori e giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, recupero degli autori e degli spettatori e supporto alle famiglie di appartenenza attraverso figure professionali competenti; attivazione di punti di ascolto nella scuola primaria e in quella secondaria di primo e secondo grado; predisposizione di strumenti, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato per la denuncia da parte dei minori e giovani; percorsi formativi, anche con metodologie non formali, del personale scolastico, degli educatori e dei genitori volti all'acquisizione delle conoscenze sull'uso consapevole e responsabile del web e dei social media; sostegno per le azioni di tutela della reputazione digitale; progetti per lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, volti a potenziare la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, con un ruolo attivo di consumatori consapevoli ma anche di produttori responsabili di contenuti e nuove architetture; iniziative in ambito scolastico e formativo volte a stimolare un ruolo attivo degli studenti, anche secondo i principi dell'educazione tra pari e finalizzate a potenziare il senso di responsabilità e a favorire modalità corrette di gestione dei conflitti.

Il progetto di legge n. 109 dell'11 febbraio 2020 all'art. 2 prevede un piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare le devianze giovanili. Il Piano prevede in particolare: la realizzazione di campagne di prevenzione volte a sensibilizzare, approfondire ed informare in via prioritaria i minori e la famiglia di provenienza, mediante la frequentazione di corsi presso gli istituti scolastici, in ordine alla gravità delle condotte devianti in conseguenza al fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, dell'uso di sostanze stupefacenti e della nicotina. la realizzazione di adeguati corsi di preparazione alla realtà virtuale e al corretto utilizzo della navigazione web, dei social media, eseguiti da professionisti di indubbia preparazione culturale nel campo della analisi dei fenomeni e all'educazione al corretto utilizzo del web, da porsi in forte contrasto culturale con l'azione disvaloriale degli "e-ducatori non convenzionali/istituzionali" (artisti musicali e social inneggianti alla violenza verbale e fisica) massivamente presenti nelle reti medial, al fine di potenziare i soggetti educativi istituzionali, famiglia in primis, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet, al fine di contrastare l'attuale processo di depotenziamento globalizzato della famiglia. Destinatari dei corsi sono i genitori, gli insegnanti, gli operatori sportivi e culturali, gli oratori e le strutture che si occupano di giovani; azione di contrasto preventivo promossa dalla Regione mediante il finanziamento

della campagna informativa "Prima i nostri figli - No smartphone", avente come obiettivo l'acquisizione della consapevolezza da parte dei padri e delle madri di minori under 14, delle gravi conseguenze nocive per la salute psico-fisica dei figli a causa dell'utilizzo precoce di smartphone e tablet; azione di contrasto preventivo promossa dalla Regione mediante il finanziamento della campagna informativa "No al binge drinking - Io non mi sballo", avente come obiettivo l'acquisizione della consapevolezza da parte dei padri e delle madri e dei minori, delle gravi conseguenze nocive per la salute psico-fisica dei figli a causa della pratica di costume tra i minori del "binge drinking"; azione di contrasto preventiva mediante l'implementazione dei fattori protettivi che possono prevenire l'insorgenza di disturbi psicosociali a seguito di atti di cyber-bullismo come la vicinanza della famiglia, il supporto dei gruppi di pari e l'ambiente scolastico; azione di contrasto preventiva mediante la costituzione del tavolo di coordinamento regionale sul tema "Web e droghe" sul fenomeno del cyberbullismo come uso criminoso dello strumento virtuale e/o in conseguenza di altre condotte devianti (droghe, nicotina); azione di contrasto mediante la costituzione dei tavoli provinciali di contrasto al cyberbullismo stante le caratteristiche differenti del medesimo fenomeno nei diversi territori sardi; h) realizzazione all'interno degli istituti scolastici dei comitati digitali scolastici e genitori digitali costituiti, per ogni istituto, da un "responsabile al contrasto del bullismo, cyberbullismo, droghe e nicotina" il quale relaziona al comitato la situazione sulla quale ha condotto le verifiche e realizza un sportello di ascolto al fine di prevenire le condotte devianti. Ciascun comitato scolastico è composto da cinque membri di cui due da genitori e due da insegnanti e presieduto dal preside dell'istituto con facoltà di voto in caso di parità; realizzazione di progetti di controllo del territorio, mediante l'ausilio delle forze di polizia, al fine di prevenire le condotte devianti nelle pubbliche vie e piazze e presso i luoghi di socializzazione dei giovani, anche attraverso la fattiva collaborazione dei gestori dei luoghi pubblici di aggregazione e di intrattenimento; la realizzazione all'interno di ogni istituto di diverso ordine e grado scolastico e nel cortile pertinente, di adeguate reti di videosorveglianza al fine di deterrente al compimento delle condotte devianti di cui alla presente legge.

REGIONE SICILIA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Disegno di Legge 02 ottobre 2018, n. 372	"Norme in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo".
<p>La Regione, ha recentemente presentato la suddetta proposta di legge.</p> <p>La Regione intende favorire e supportare interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo nelle sue declinazioni ivi compreso il cyberbullismo, con azioni finalizzate a</p>	

prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza a tutelare la crescita educativa, psicologica e sociale dei minori, proteggendo, in particolare, i soggetti più fragili supportando i soggetti che, a vario titolo, ricoprono un ruolo educativo con i minori. È prevista l'approvazione di un Piano triennale regionale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso il quale favorisce e sostiene interventi finalizzati alla promozione dell'educazione civica digitale ed all'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche e della rete internet, soprattutto nell'ambiente scolastico attivando sistemi di incentivazione per la necessaria partecipazione dei genitori definendo i destinatari le modalità di realizzazione e le modalità di accesso. Il piano individuerà gli interventi necessari per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, le priorità e i criteri per la loro realizzazione, nonché le modalità e gli strumenti utili al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno prevedendo: la realizzazione di campagne di sensibilizzazione, all'interno delle scuole, in ordine alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; la promozione di iniziative sull'uso consapevole della rete internet e delle nuove tecnologie informatiche; l'organizzazione di corsi di formazione del personale scolastico e degli educatori e delle figure genitoriali, volti a garantire l'acquisizione di idonee tecniche psicopedagogiche e pratiche educative per un'efficace azione preventiva dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione ai rischi derivanti dai mezzi di comunicazione e dalla rete internet; l'attivazione di programmi di sostegno, anche con progetti personalizzati, rivolti ai minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché di progetti finalizzati all'inclusione e alla responsabilizzazione degli autori e degli spettatori degli atti stessi; l'attivazione di programmi di sostegno rivolti alle famiglie delle vittime e degli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo; l'attivazione di sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado la promozione di progetti atti a sostenere lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale, implementando la capacità degli studenti di appropriarsi dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

REGIONE TOSCANA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge regionale 26 novembre 2019, n. 71</u>	<u>“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo”.</u>
La Regione all'art. 2 della legge regionale n. 71 del 26 novembre 2019 promuove e sostiene azioni di sostegno alla genitorialità volte a fornire strumenti pedagogici ed educativi ai genitori nel loro compito educativo all'autonomia, al rispetto e alla socialità; azioni dirette al personale scolastico ed educativo,	

per fornire strumenti pedagogici ed educativi sui temi del bullismo e cyberbullismo; azioni svolte direttamente tra le persone di minore età, in particolare attraverso la metodologia dell'educazione tra pari per la diffusione della cultura della legalità e volte al rispetto della dignità delle persone, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto a tutte le discriminazioni nel rispetto del principio di eguaglianza tra le persone, senza distinzione alcuna; azioni rivolte alle persone di minore età e alle famiglie finalizzate all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; azioni di raccolta dati, analisi e monitoraggio del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo e dell'efficacia delle misure di contrasto realizzate; azioni per la promozione dell'uso di social media riconosciuti a livello istituzionale, per l'informazione, sensibilizzazione, contatto con i servizi dedicati alla prevenzione e presa in carico; azioni per la mappatura e l'implementazione di percorsi di presa in carico territoriali, promuovendo i punti di accesso e accoglienza specifici, dedicati e diretti, e la condivisione di buone prassi; azioni per la promozione del raccordo tra gli sportelli di ascolto scolastici e i servizi sanitari di riferimento.

REGIONE TRENINO ALTO ADIGE	
Provincia autonoma di Trento	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge prov. del 14 febbraio 2007, n. 5</u> <u>modificata dalla l.p. 28 maggio 2018, n. 6 e</u> <u>dalla l.p. 3 agosto 2018, n. 15.</u>	<u>“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo“.</u>
La finalità della legge provinciale è la tutela e la promozione di percorsi di crescita educativa, sociale, culturale e psicologica dei giovani per prevenire e far fronte ai fenomeni del bullismo e del	

cyberbullismo. Le azioni previste sono: la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai giovani e alle loro famiglie finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza in ordine alle caratteristiche, alla gravità e alle conseguenze dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo con finalità informative sui temi dell'uguaglianza tra individui, del rispetto reciproco, della legalità, della gestione dei conflitti, dell'uso consapevole degli strumenti informatici, della rete internet e dei social network nonché della valorizzazione di uno stile di vita che sostenga lo sviluppo di un senso critico nei minori e la riduzione dell'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi; la promozione di attività di formazione sulle nuove tecnologie finalizzate tra l'altro a sensibilizzare i giovani all'uso sicuro e responsabile delle medesime, nonché a colmare il divario digitale di tipo culturale, generazionale e territoriale; la realizzazione e la promozione di corsi di formazione per i dirigenti e il personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per il personale della polizia locale, per gli operatori sportivi e per gli altri soggetti che esercitano responsabilità educative nell'ambito delle realtà associative che coinvolgono giovani, rivolti, tra l'altro, all'acquisizione di competenze psico-pedagogiche e di pratiche educative in funzione della prevenzione e del contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; la realizzazione di progetti di sostegno e di recupero in favore dei giovani vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo e degli autori e spettatori di tali atti al fine di agevolarne il recupero sociale, anche mediante strumenti di ascolto negli istituti scolastici, nonché l'organizzazione di iniziative in favore dei genitori sul tema del rapporto con i figli vittime o responsabili degli atti di bullismo e di cyberbullismo; l'attivazione di progetti di rete volti a promuovere forme di collaborazione.

REGIONE UMBRIA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge Regionale 9 maggio 2018, n. 4</u>	<u>“Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo - Modificazioni a leggi regionali”</u>
<p>La Regione promuove e sostiene programmi e progetti volti alla diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità della persona ed alla tutela dell'integrità biopsicosociale dei minorenni, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile. La Regione all'art. 2 della legge promuove e sostiene programmi e progetti finalizzati all'uso consapevole degli strumenti</p>	

informatici e della rete internet. Sono ammessi i programmi ed i progetti concernenti i seguenti interventi: realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti ed educatori in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze; promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, sanitario, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, dell'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, nonché sull'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; attivazione di programmi di sostegno in favore dei minorenni vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall' articolo 4, comma 6, della l. 71/2017; promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio, tenuto conto anche di quanto previsto dall' articolo 4, comma 6, della l. 71/2017; organizzazione di corsi, programmi di assistenza e gruppi di supporto per i genitori, al fine di aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo con i figli.

[La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 116/2019 recentemente ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 4 della legge della Regione Umbria 9 maggio 2018, n. 4, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h\) della Costituzione.](#)

REGIONE VALLE D'AOSTA	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
<u>Legge regionale del 3 agosto 2016, n. 18</u>	<u>“Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta”.</u>
<p>La Regione Valle d'Aosta, nella legge regionale del 3 agosto 2016 dispone all'art. 3 comma 1, il potenziamento, da parte delle istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e nel rispetto del monte orario degli insegnamenti, tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, potenziano l'offerta formativa per il raggiungimento</p>	

degli obiettivi individuati come prioritari tra i quali alla lettera j è prevista la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

REGIONE VENETO	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	TITOLO
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45	“Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
La legge regionale all’art. 42 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo) promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo, previa stipula di accordi di collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e attribuzioni istituzionali, con i comuni, le forze dell’ordine, le istituzioni scolastiche, le aziende ULSS del territorio regionale e le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore e operanti nel campo del disagio sociale, del sostegno alla famiglia e alla genitorialità, nonché nel campo del disagio minorile.	

La Giunta regionale, promuove un tavolo di lavoro regionale, finalizzato al coordinamento degli interventi di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di bullismo e di cyberbullismo e al monitoraggio del fenomeno a livello regionale.